

## Revisione dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC)

---

### Contenuto

Capitolo 1	Scopo e contenuto del registro di commercio	Art. 1
Capitolo 2	Organizzazione	Art. 7
Capitolo 3	Obbligo di comunicazione e di collaborazione delle autorità	Art. 11
Capitolo 4	Pubblicità del registro di commercio	Art. 12
Capitolo 5	Notificazione e documenti giustificativi	Art. 20
Capitolo 6	Prescrizioni generali in materia di iscrizione	Art. 30
Capitolo 7	Iscrizioni su notificazione di un'autorità e d'ufficio	Art. 41
Capitolo 8	Esame, approvazione e pubblicazione delle iscrizioni da parte dell'UFRC	Art. 49
Capitolo 9	Rimedi giuridici	Art. 54
Capitolo 10	Scopo, ditta, nome e numero di identificazione	Art. 56
Capitolo 11	Ditta individuale	Art. 60
Capitolo 12	Società in nome collettivo o in accomandita	Art. 64
Capitolo 13	Società anonima	Art. 67
Capitolo 14	Società in accomandita per azioni	Art. 89
Capitolo 15	Società a garanzia limitata	Art. 94
Capitolo 16	Società cooperativa	Art. 107
Capitolo 17	Associazione	Art. 113
Capitolo 18	Fondazione	Art. 117
Capitolo 19	Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale	Art. 121
Capitolo 20	Società di investimenti a capitale fisso (SICAF)	Art. 124
Capitolo 21	Società di investimento a capitale variabile (SICAV)	Art. 125
Capitolo 22	Istituti di diritto pubblico	Art. 129
Capitolo 23	Succursale	Art. 132
Capitolo 24	Iscrizioni speciali	Art. 139
Capitolo 25	Trasferimento della sede	Art. 142
Capitolo 26	Ristrutturazioni	Art. 147
Capitolo 27	Disposizioni finali	Art. 168

# Ordinanza sul registro di commercio (ORC) del ... 2007

---

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 929, 929a, 931 capoverso 2<sup>bis</sup>, 936, 936a e 938a del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>1</sup>,

visto l'articolo 102 della legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione (LFus)<sup>2</sup>,  
ordina:

## Capitolo 1: Scopo e contenuto del registro di commercio

### Art. 1 Scopo

Il registro di commercio permette di costituire e identificare gli enti giuridici. Ha lo scopo di registrare e pubblicare fatti giuridicamente rilevanti e garantisce la certezza del diritto nonché la protezione di terzi nel quadro di prescrizioni imperative del diritto civile.

### Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. *ente giuridico*: le ditte individuali (art. 934 cpv. 1 e 2 CO), le società in nome collettivo (titolo ventesimoquarto CO), le società in accomandita (titolo ventesimoquinto CO), le società anonime (titolo ventesimosesto CO), le società in accomandita per azioni (titolo ventesimosettimo CO), le società a garanzia limitata (titolo ventesimottavo CO), le società cooperative (titolo ventesimonono CO), le associazioni (art. 60 segg. del Codice civile [CC]<sup>3</sup>), le fondazioni (art. 80 segg. CC), le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 segg. della legge sugli investimenti collettivi [LlCol]<sup>4</sup>), le società di investimento a capitale fisso (SICAF; art. 110 segg. LlCol), le società di investimento a capitale variabile (SICAV; art. 36 segg. LlCol), gli istituti di diritto pubblico (art. 2 lett. d LFus) e le succursali (art. 935 CO);
- b. *impresa*: un'attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno ;
- c. *domicilio legale*: l'indirizzo del luogo della sede presso il quale l'ente giuridico è raggiungibile con le indicazioni seguenti: la strada, il numero civico, il codice di avviamento postale e il nome del luogo.

### Art. 3 Struttura del registro di commercio

<sup>1</sup> Il registro di commercio si compone del registro giornaliero, del registro principale, delle notificazioni e dei documenti giustificativi. La tenuta del registro giornaliero e del registro principale è informatizzata.

<sup>2</sup> Il registro giornaliero è l'elenco di tutte le iscrizioni in ordine progressivo.

<sup>3</sup> Il registro principale è il riassunto di tutte le iscrizioni giuridicamente valide nel registro giornaliero classificate per ente giuridico.

---

<sup>1</sup> RS 220

<sup>2</sup> RS 221.301

<sup>3</sup> RS 210

<sup>4</sup> RS 951.31

#### **Art. 4 Contenuto**

Il registro giornaliero e il registro principale contengono le iscrizioni concernenti:

- a. gli enti giuridici;
- b. le procure non commerciali (art. 458 cpv. 3 CO);
- c. i rappresentanti di indivisioni (art. 341 cpv. 3 CC).

#### **Art. 5 Registro giornaliero**

<sup>1</sup> Tutti i fatti da iscrivere nel registro di commercio sono inseriti nel registro giornaliero.

<sup>2</sup> L'ufficio del registro di commercio procede alle iscrizioni fondandosi sulla notificazione e sui documenti giustificativi.

<sup>3</sup> Il registro giornaliero contiene:

- a. le iscrizioni;
- b. il numero e la data dell'iscrizione;
- c. la sigla d'identificazione della persona che ha provveduto all'iscrizione e l'indicazione dell'ufficio del registro di commercio;
- d. gli emolumenti per l'iscrizione;
- e. un elenco dei documenti giustificativi sui quali si fonda l'iscrizione.

<sup>4</sup> Le iscrizioni nel registro giornaliero sono numerate in ordine progressivo. La numerazione ricomincia da capo per ogni anno civile. Numeri già assegnati di iscrizioni che non hanno acquisito validità giuridica non possono essere riutilizzati nel corso del medesimo anno civile.

<sup>5</sup> Le iscrizioni nel registro giornaliero non possono essere modificate a posteriori ed esse continuano a sussistere a tempo indeterminato.

#### **Art. 6 Registro principale**

<sup>1</sup> Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale il giorno della loro pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

<sup>2</sup> Il registro principale contiene per ogni ente giuridico le indicazioni seguenti:

- a. tutte le iscrizioni contenute nel registro giornaliero conformemente all'articolo 5 capoverso 3 lettere a e b;
- b. la data della prima iscrizione dell'ente giuridico nel registro di commercio;
- c. il numero dell'iscrizioni nel registro giornaliero;
- d. la data e il numero della pubblicazione di questa iscrizione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio;
- e. il rinvio a un'eventuale iscrizione precedente su una scheda o nell'indice alfabetico delle ditte;
- f. la data della cancellazione nel registro di commercio.

<sup>3</sup> La cancellazione di un ente giuridico deve essere evidenziata in modo chiaro nel registro principale.

<sup>4</sup> Le iscrizioni nel registro principale non possono più essere modificate a posteriori e continuano a restare valide per un periodo illimitato. Restano salve correzioni di natura puramente tipografica che non modificano il contenuto materiale. Le rispettive correzioni sono verbalizzate.

<sup>5</sup> Il registro principale deve poter essere reso riproducibile in ogni momento elettronicamente o su carta.

## Capitolo 2: Organizzazione

### Art. 7 Uffici del registro di commercio

La gestione degli uffici del registro di commercio spetta ai Cantoni. Garantiscono una tenuta del registro di commercio qualificata. Sono parimenti liberi di procedere a una tenuta intercantonale.

### Art. 8 Autorità cantonale di vigilanza

<sup>1</sup> I Cantoni designano l'autorità di vigilanza incaricata di occuparsi della vigilanza amministrativa sugli uffici del registro di commercio.

<sup>2</sup> Se gli ufficiali del registro o i loro collaboratori non adempiono debitamente i loro compiti, l'autorità cantonale di vigilanza prende, d'ufficio o su domanda della Confederazione, i provvedimenti necessari. In casi gravi o ripetuti le persone interessate sono destituite.

### Art. 9 Alta vigilanza

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell'Ufficio federale di giustizia è segnatamente autorizzato a sbrigare autonomamente le seguenti pratiche:

- a. emanare le istruzioni in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio;
- b. verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero;
- c. svolgere le ispezioni;
- d. inoltrare le domande di cui all'articolo 8 capoverso 2;
- e. interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali.

### Art. 10 Registro centrale e Zefix

<sup>1</sup> L'UFRC tiene un registro centrale di tutti gli enti giuridici iscritti nel registro di commercio. Il registro centrale serve a distinguere e localizzare gli enti registrati.

<sup>2</sup> A scopo d'identificazione è inoltre possibile iscrivere nel registro centrale:

- a. gli altri enti che non sono iscrivibili nel registro di commercio, se acconsentono alla pubblicazione dei loro dati;
- b. le istituzioni di diritto pubblico a condizione che i relativi dati d'identificazione siano pubblici.

<sup>3</sup> Tali enti e istituzioni figurano in una rubrica separata.

<sup>4</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può emanare disposizioni in merito alle condizioni per la registrazione nel registro centrale.

<sup>5</sup> La registrazione volontaria nel registro centrale non esplica effetti giuridici.

<sup>6</sup> L'UFRC pubblica nella banca dati internet Zefix ([www.zefix.ch](http://www.zefix.ch)) i dati del registro centrale destinati alla pubblicazione.

## Capitolo 3: Obbligo di comunicazione e di collaborazione delle autorità

### Art. 11

<sup>1</sup> Le autorità e i tribunali della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti e dei Comuni comunicano alle autorità del registro di commercio i fatti da iscrivere di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

<sup>2</sup> Su domanda forniscono inoltre alle autorità del registro di commercio informazioni su fatti che rientrano nel loro ambito di competenze e sono necessari ai fini della valutazione di un obbligo di iscrizione o di una iscrizione.

<sup>3</sup> Il segreto fiscale deve essere tutelato. La comunicazione o l'informazione delle autorità fiscali si limita alle indicazioni seguenti:

- a. l'esistenza di società in nome collettivo e in accomandita nonché di associazioni che non hanno soddisfatto il loro obbligo di iscrizione nel registro di commercio;
- b. il superamento della cifra d'affari determinante per l'obbligo di iscrizione delle ditte individuali.

<sup>4</sup> Se è notificata la cancellazione di una persona giuridica dal registro di commercio, l'ufficio del registro di commercio la comunica alle autorità fiscali federali e cantonali. È possibile procedere alla cancellazione soltanto dopo che queste autorità hanno dato il loro consenso. Tale regola si applica anche in caso di cancellazione a seguito di trasferimento di sede all'estero.

<sup>5</sup>Le comunicazioni e le informazioni sono effettuate e rilasciate a titolo gratuito.

## Capitolo 4: Pubblicità del registro di commercio, prescrizioni circa la conservazione e sicurezza dei dati

### Sezione 1: Pubblicità del registro di commercio

#### Art. 12 Pubblicità del registro principale

Le iscrizioni nel registro principale, le notificazioni e i documenti giustificativi sono pubblici. Le iscrizioni nel registro giornaliero sono pubbliche non appena sono state approvate dall'UFRC. La corrispondenza in relazione a un'iscrizione non è pubblica.

#### Art. 13 Consultazione ed estratti con effetti giuridici

<sup>1</sup> Su domanda gli uffici del registro di commercio autorizzano la consultazione del registro principale, della notificazione e dei documenti giustificativi e rilasciano:

- a. estratti autenticati delle iscrizioni concernenti un ente giuridico che figura nel registro principale;
- b. copie delle notificazioni e dei documenti giustificativi;

<sup>2</sup> Un estratto può essere rilasciato prima della pubblicazione dell'iscrizione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio soltanto se tale iscrizione è già stata approvata dall'UFRC.

<sup>3</sup> Se gli uffici del registro di commercio allestiscono estratti in forma elettronica e copie delle notificazioni e dei documenti giustificativi, le autenticazioni devono essere munite di un certificato qualificato conformemente alla legge federale del 19 dicembre 2003<sup>5</sup> sulla firma elettronica (FiEle).

---

<sup>5</sup> RS 943.03

<sup>4</sup> La consultazione e il rilascio di estratti, di copie delle notificazioni e dei documenti giustificativi e di attestazioni sono soggetti a emolumento. Sono invece gratuiti se gli estratti, le copie e le attestazioni sono rilasciati per uso ufficiale.

<sup>5</sup> L'UFRC provvede mediante direttiva a una presentazione unitaria degli estratti. Permette ai Cantoni l'uso degli stemmi e dei simboli cantonali. Può emanare prescrizioni riguardanti la sicurezza degli estratti.

<sup>6</sup> L'ufficio del registro di commercio attesta su domanda che un determinato ente giuridico non è iscritto nel registro.

#### **Art. 14 Offerta elettronica senza effetti giuridici**

<sup>1</sup> I Cantoni mettono a disposizione gratuitamente su internet le iscrizioni che figurano nel registro principale.

<sup>2</sup> Tali dati non esplicano effetti giuridici.

<sup>3</sup> I dati devono poter essere richiamati secondo determinati parametri di ricerca. L'UFRC emana le pertinenti istruzioni.

#### **Art. 15 Consegna di atti in forma cartacea**

<sup>1</sup> La consegna degli originali di atti in forma cartacea può essere richiesta per scritto dalle autorità seguenti:

- a. il tribunale;
- b. il giudice dell'istruzione;
- c. il ministero pubblico;
- d. l'autorità cantonale di vigilanza;
- e. l'UFRC.

<sup>2</sup> L'autorità conferma la ricezione degli atti. Gli originali sono restituiti al più tardi al termine della procedura per la quale sono stati utilizzati.

<sup>3</sup> Una copia autenticata unitamente con la ricevuta è conservata in luogo dell'originale dell'atto consegnato.

<sup>4</sup> I servizi autorizzati possono chiedere copie autentiche in luogo della consegna di originali.

#### **Art. 16 Consegna di atti in forma elettronica**

Gli atti in forma elettronica sono forniti soltanto come copie autentiche.

#### **Art. 17 Registro centrale e Zefix**

<sup>1</sup> I dati pubblici del registro centrale sono accessibili gratuitamente e singolarmente mediante procedura elettronica di richiamo nella banca dati internet Zefix. I dati richiamati elettronicamente non esplicano effetti giuridici.

<sup>2</sup> Su domanda, l'UFRC svolge ricerche scritte nel registro centrale. Le informazioni a privati sono soggette a emolumento.

<sup>3</sup> L'UFRC può concedere un accesso in forma elettronica ai dati contenuti nel registro centrale alle autorità federali, cantonali e comunali, nonché alle istituzioni incaricate dell'esecuzione della legislazione sulle assicurazioni sociali se queste autorità necessitano di questi dati per l'adempimento dei loro compiti. Tale servizio è gratuito.

<sup>4</sup> Dietro pagamento di un emolumento, può concedere a privati un accesso elettronico all'insieme dei dati pubblici del registro centrale, sempreché l'utilizzazione dei dati sia conforme allo scopo del registro centrale di cui all'articolo 10 capoverso 1.

<sup>5</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia determina:

- a. i dati iscritti nel registro centrale;

- b. i dati pubblici del registro centrale;
- c. i dati ai quali le autorità e i privati possono avere accesso;
- d. le condizioni e le modalità di accesso ai dati.

## **Sezione 2: Conservazione delle notificazioni, dei documenti giustificativi e della corrispondenza**

### **Art. 18**

<sup>1</sup> Le notificazioni e i documenti giustificativi sono conservati per una durata di 30 anni dopo l'iscrizione nel registro giornaliero. Lo statuto degli enti giuridici e gli atti di fondazione devono sempre corrispondere alla situazione attuale.

<sup>2</sup> Se un ente giuridico è cancellato dal registro di commercio, le notificazioni, i documenti giustificativi e gli eventuali repertori dei soci possono essere distrutti 10 anni dopo la cancellazione. Questa regola non si applica alla cancellazione di enti giuridici in seguito a fusione, scissione o ad altri fatti legati a ristrutturazioni. I Cantoni possono prevedere termini di conservazione più lunghi.

<sup>3</sup> Le notificazioni e i documenti giustificativi recano la data e il numero dell'iscrizione nel registro giornaliero.

<sup>4</sup> Le notificazioni e i documenti giustificativi sono conservati separatamente per ogni ente giuridico nell'ordine in cui sono state effettuate le iscrizioni.

<sup>5</sup> La restante corrispondenza è conservata per dieci anni. I Cantoni possono prevedere termini di conservazione più lunghi.

<sup>6</sup> Se la legge o l'ordinanza prescrive il deposito presso l'ufficio del registro di commercio di documenti che non sono considerati documenti giustificativi, occorre munirli del numero di identificazione del relativo ente giuridico e conservarli insieme con i documenti giustificativi di quest'ultimo.

## **Sezione 3: Sicurezza dei dati**

### **Art. 19**

<sup>1</sup> I sistemi elettronici per il registro giornaliero e il registro principale nonché per l'archiviazione devono rispettare le esigenze seguenti:

- a. i dati registrati sono preservati in modo tale da garantirne inalterata la qualità e l'integrità;
- b. il formato dei dati è indipendente da un produttore di determinati sistemi elettronici;
- c. la salvaguardia dei dati risponde a norme riconosciute e allo stato attuale della tecnica;
- d. è disponibile la documentazione relativa al programma.

<sup>2</sup> I Cantoni emanano un regolamento di gestione che regola i seguenti aspetti:

- a. la salvaguardia periodica dei dati su un supporto di dati decentralizzato;
- b. la manutenzione dei dati e dei sistemi elettronici;
- c. i diritti d'accesso ai dati e ai sistemi elettronici;
- d. la salvaguardia dei dati e dei sistemi elettronici contro gli abusi;
- e. i provvedimenti in caso di problemi tecnici dei sistemi elettronici.

<sup>3</sup> L'UFRC stabilisce, mediante direttiva, una struttura uniforme della banca dei dati (modello dei dati).

## Capitolo 5: Notificazione e documenti giustificativi

### Sezione 1: Principio della notificazione e della prova documentata

#### Art. 20

<sup>1</sup> L'iscrizione nel registro di commercio si fonda su una notificazione; è fatta salva l'iscrizione d'ufficio.

<sup>2</sup> I fatti da iscrivere devono essere documentati. I documenti giustificativi necessari a tal fine sono da inoltrare all'ufficio del registro di commercio.

<sup>3</sup> Se per l'inoltro della notificazione è previsto un termine, quest'ultimo è reputato osservato se la notificazione e i documenti giustificativi sono stati prodotti entro questo termine e sono conformi ai requisiti legali.

### Sezione 2: La notificazione

#### Art. 21 Contenuto, forma e lingua

<sup>1</sup> La notificazione identifica chiaramente l'ente giuridico e indica i fatti da iscrivere.

<sup>2</sup> La notificazione può essere inoltrata in forma scritta o elettronica.

<sup>3</sup> Per la notificazione in forma elettronica è necessario usare il modulo elettronico degli uffici cantonali del registro di commercio.

<sup>4</sup> Le notificazioni devono essere allestite in una lingua ufficiale del Cantone nel quale è effettuata l'iscrizione.

#### Art. 22 Persone obbligate alla notificazione

<sup>1</sup> La notificazione per l'iscrizione è effettuata dall'ente giuridico interessato e firmata dalle persone seguenti:

- a. in caso di ditte individuali: dal titolare (art. 934 CO);
- b. in caso di società in nome collettivo o in accomandita: da tutti i soci (art. 552 cpv. 2 CO; art. 594 cpv. 3 CO);
- c. in caso di persone giuridiche: da due membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione o da un membro autorizzato a rappresentare la persona giuridica con firma individuale (art. 931a CO);
- d. in caso di società in accomandita per investimenti collettivi di capitale: da una persona autorizzata a rappresentare per ogni socio illimitatamente responsabile;
- e. in caso di istituti di diritto pubblico: dalle persone competenti in virtù del diritto pubblico (art. 931a CO);
- f. in caso di procura non commerciale: dal proprietario (art. 458 cpv. 3 CO);
- g. in caso di indivisione: dal capo dell'indivisione (art. 341 cpv. 3 CC);
- h. in caso di succursale di enti giuridici con sede in Svizzera o all'estero: da una persona autorizzata a rappresentare iscritta nel registro di commercio presso la sede principale o la sede della succursale;
- i. in caso di cancellazione di un ente giuridico: dai liquidatori (art. 589, art. 619, art. 746, art. 764 cpv. 2, art. 826 cpv. 2, art. 913 CO; art. 58 CC)

<sup>2</sup> La notificazione può inoltre essere effettuata dalle persone interessate:

- a. in caso di cancellazione dei membri degli organi e dei poteri di rappresentanza (art. 938b CO);
- b. in caso di modificazione dei dati personali conformemente all'articolo 34 capoverso 1 lettere a-e.

<sup>3</sup> Qualora gli eredi siano tenuti a notificare un'iscrizione, gli esecutori testamentari, i liquidatori dell'eredità o i rappresentanti designati dagli eredi possono intervenire in loro vece.

### **Art. 23 Firma**

<sup>1</sup> La notificazione effettuata su carta deve essere firmata presso l'ufficio del registro di commercio o prodotta con le firme autenticate. Un'autenticazione non è richiesta se le firme sono già state prodotte in precedenza in forma autenticata per il medesimo ente giuridico. Se vi sono motivi fondati di dubitare dell'autenticità della firma, l'ufficio del registro di commercio può chiedere una nuova autenticazione.

<sup>2</sup> Le notificazioni elettroniche e le copie elettroniche di documenti giustificativi devono essere munite di un certificato qualificato conformemente alla legge federale del 19 dicembre 2003<sup>6</sup> sulla firma elettronica (FiEle).

<sup>3</sup> Se per motivi cogenti non è possibile firmare una notificazione in modo conforme alla legge e se non sono adempiute le condizioni per la procedura d'ufficio di cui all'articolo 45, l'autorità di vigilanza può, su domanda dell'ente giuridico o dell'ufficio del registro di commercio, ordinare un'iscrizione.

## **Sezione 3: Documenti giustificativi**

### **Art. 24 Contenuto, forma e lingua**

<sup>1</sup> I documenti giustificativi devono essere prodotti in forma originale o in forma di copia autenticata. Le copie autenticate possono essere prodotte in forma cartacea o in forma elettronica.

<sup>2</sup> Se i documenti giustificativi sono prodotti in una lingua che non è la lingua ufficiale della Confederazione o del Cantone, l'ufficio del registro di commercio può esigere una traduzione purché sia necessario per l'esame o la consultazione da parte di terzi. In questo caso la traduzione funge pure da documento giustificativo.

### **Art. 25 Firme**

<sup>1</sup> Se una persona autorizzata a firmare è notificata per l'iscrizione nel registro di commercio, la sua firma autografa e autenticata deve essere prodotta come documento giustificativo all'ufficio del registro di commercio. La persona autorizzata a firmare può apporre la sua firma anche presso l'ufficio del registro di commercio.

<sup>2</sup> Se la firma è apposta presso l'ufficio del registro di commercio, l'identità della persona autorizzata a firmare deve essere documentata mediante passaporto o carta d'identità valida. Per i cittadini stranieri con domicilio in Svizzera, l'identità è attestata mediante il permesso di dimora.

<sup>3</sup> La presente disposizione si applica per analogia alle persone non autorizzate a firmare e che procedono a una notificazione per l'iscrizione presso l'ufficio del registro di commercio.

### **Art. 26 Statuto e atto di fondazione**

<sup>1</sup> Nel registro di commercio è iscritta come data dello statuto il giorno in cui:

- a. i promotori hanno accettato lo statuto; o
- b. l'organo competente della società ha deciso l'ultima modificazione dello statuto.

<sup>2</sup> Nel registro di commercio è iscritta come data dell'atto di fondazione il giorno in cui:

---

<sup>6</sup> RS 943.03

- a. l'atto pubblico attestante la costituzione della fondazione è stato allestito;
- b. la disposizione a causa di morte è stata allestita; o
- c. l'atto di fondazione è stato modificato da un giudice o un'autorità.

<sup>3</sup> Qualora lo statuto di un ente giuridico o l'atto di fondazione è modificato o adeguato, occorre produrre all'ufficio del registro di commercio una nuova versione completa dello statuto o dell'atto di fondazione. La forma è retta dalle disposizioni applicabili all'ente giuridico.

#### **Art. 27 Verbali concernenti le deliberazioni**

<sup>1</sup> Se i fatti da iscrivere si fondano su deliberazioni o elezioni di organi di una persona giuridica e non necessitano dell'atto pubblico, il verbale o l'estratto del verbale concernente la deliberazione è prodotto come documento giustificativo.

<sup>2</sup> I verbali o gli estratti dei verbali recano la firma del presidente e del segretario dell'organo che ha deliberato.

<sup>3</sup> Non è necessario inoltrare un verbale o un estratto del verbale dell'organo superiore di direzione o di amministrazione se la notificazione all'ufficio del registro di commercio è firmata da tutti i membri.

#### **Art. 28 Esistenza di enti giuridici**

<sup>1</sup> Se un fatto da iscrivere si riferisce a un ente giuridico iscritto nel registro di commercio svizzero, non è necessario documentarne l'esistenza. L'ufficio del registro di commercio, competente per l'iscrizione di tale fatto, verifica l'esistenza dell'ente giuridico consultando la banca dati cantonale del registro di commercio.

<sup>2</sup> L'esistenza di un ente giuridico, che non è iscritto nel registro di commercio svizzero, è documentata mediante un estratto attuale del registro di commercio estero o mediante un documento equivalente.

#### **Art. 29 Atti pubblici e legalizzazioni allestite all'estero**

<sup>1</sup> Gli atti pubblici e le legalizzazioni allestite all'estero devono essere corredate di una dichiarazione della competente autorità del luogo ove furono allestite, dalla quale risulti che esse sono state allestite dall'ufficiale pubblico competente. Inoltre devono essere prodotte, salvo che i trattati non dispongano diversamente, le legalizzazioni del Governo estero e delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera.

<sup>2</sup> Se occorre allestire un atto pubblico ai sensi del diritto svizzero e produrlo come documento giustificativo all'ufficio del registro di commercio, quest'ultimo può esigere la prova che la procedura di certificazione estera equivale alla procedura di certificazione pubblica applicata in Svizzera. A tal proposito può chiedere una perizia e nominare il perito.

### **Capitolo 6: Prescrizioni generali concernenti l'iscrizione**

#### **Art. 30 Veridicità delle iscrizioni, divieto d'inganno e interesse pubblico**

Tutte le iscrizioni contenute nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico.

### **Art. 31 Modificazione**

Ogni modificazione dei fatti iscritti nel registro di commercio deve pure esservi iscritta (art. 937 CO).

### **Art. 32 Verifica da parte dell'ufficio del registro di commercio**

Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio verifica se sono soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. In particolare verifica se la notificazione e i documenti giustificativi contengano quanto richiede la legge e l'ordinanza e non violino disposizioni legali di carattere imperativo.

### **Art. 33 Lingua**

L'iscrizione nel registro di commercio è effettuata nella lingua della notificazione. Se la notificazione è fatta in romancio, l'iscrizione è effettuata pure in tedesco, francese o italiano.

### **Art. 34 Dati personali**

<sup>1</sup> Le iscrizioni riguardanti le persone fisiche contengono le indicazioni seguenti:

- a. il cognome;
- b. il nome scritto per esteso;
- c. il luogo d'origine, per i cittadini stranieri, la cittadinanza;
- d. il domicilio;
- e. l'anno di nascita sempreché sia necessario all'identificazione della persona fisica;
- f. la funzione che la persona riveste in seno a un ente giuridico;
- g. il tipo di diritto di firma o l'indicazione che la persona non è autorizzata a firmare.

<sup>2</sup> La grafia del cognome e del nome rispetta quella che figura sul passaporto o sulla carta d'identità e, per i cittadini stranieri domiciliati in Svizzera, quella che figura nel permesso di dimora. È ammesso unicamente l'uso dei caratteri latini.

<sup>3</sup> Se un ente giuridico è iscritto presso un altro ente giuridico in qualità di titolare di una funzione, tale iscrizione deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. il numero di identificazione;
- b. la ditta, il nome o la designazione nella versione iscritta nel registro di commercio;
- c. la sede;
- d. la funzione.

### **Art. 35 Organi superiori di direzione o di amministrazione**

Le persone giuridiche, le società commerciali nonché gli istituti di diritto pubblico non possono essere iscritte nel registro di commercio come membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione o come persone autorizzate a firmare. È fatto salvo l'articolo 98 della legge federale del 23 giugno 2006<sup>7</sup> sugli investimenti collettivi di capitale (LiCol).

---

<sup>7</sup> RS 951.31

**Art. 36 Ufficio di revisione**

Ove debba essere iscritto un ufficio di revisione, si tralascia di iscrivere se si tratta di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato.

**Art. 37 Sede e domicilio legale nonché altri indirizzi**

<sup>1</sup> Come sede è iscritto il nome del comune politico.

<sup>2</sup> È inoltre iscritto il domicilio legale conformemente all'articolo 2 lettera c.

<sup>3</sup> Se un ente giuridico non dispone di un proprio domicilio legale nel luogo della sua sede, nell'iscrizione deve figurare presso chi si trova il domicilio legale (indirizzo c/o).

<sup>4</sup> Occorre anche iscrivere l'indirizzo dell'amministrazione effettiva se diverso da quello della sede.

<sup>5</sup> Oltre all'indicazione della sede e del domicilio legale, ogni ente giuridico ha la facoltà di far iscrivere nel registro di commercio altri indirizzi situati in Svizzera.

**Art. 38 Riferimento all'iscrizione precedente**

Ogni iscrizione nel registro giornaliero contiene un riferimento alla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio dell'ultima iscrizione concernente l'ente giuridico interessato. È necessario menzionare:

- a. il numero dell'edizione;
- b. la data dell'edizione;
- c. il numero della pagina;
- d. il numero della pubblicazione.

**Art. 39 Iscrizione su richiesta di ulteriori fatti**

<sup>1</sup> Fatti, la cui iscrizione non è prevista dalla legge o dall'ordinanza, sono iscritti nel registro di commercio su domanda se:

- a. l'iscrizione è compatibile con lo scopo del registro di commercio; e
- b. un importante interesse pubblico giustifica la pubblicazione.

<sup>2</sup> L'iscrizione di tali fatti non esplica effetti giuridici nei confronti di terzi.

<sup>3</sup> Le prescrizioni sulla notificazione e i documenti giustificativi si applicano per analogia.

**Art. 40 Reiscrizione**

<sup>1</sup> Su domanda il giudice può ordinare la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato per quanto sia reso verosimile che:

- a. al termine della liquidazione dell'ente giuridico cancellato vi siano ancora attivi non ancora realizzati o distribuiti;
- b. l'ente giuridico cancellato partecipa a un procedimento giudiziario come parte;
- c. la reiscrizione dell'ente giuridico cancellato è necessaria per la rettificazione di un registro pubblico; o
- d. la reiscrizione è necessaria per chiudere la procedura fallimentare dell'ente giuridico cancellato.

<sup>2</sup> Può chiedere la reiscrizione dell'ente giuridico cancellato colui che dimostra di avere un interesse giuridicamente rilevante.

<sup>3</sup> Se l'ente giuridico presenta lacune nell'organizzazione legale, il giudice, oltre a ordinare la reiscrizione, è tenuto anche a prendere le misure necessarie.

<sup>4</sup> L'ufficio del registro di commercio procede all'iscrizione per ordine del giudice. L'ente giuridico cancellato è iscritto come ente in liquidazione. Occorre inoltre menzionare il liquidatore nonché l'indirizzo della liquidazione.

<sup>5</sup> Se il motivo della reiscrizione cessa di esistere, il liquidatore notifica all'ufficio del registro di commercio la cancellazione dell'ente giuridico.

## **Capitolo 7: Iscrizioni su notificazione di un'autorità o d'ufficio**

### **Sezione 1: Fallimento**

#### **Art. 41 Comunicazione e iscrizione**

<sup>1</sup> Il giudice comunica all'ufficio del registro di commercio la dichiarazione e la revoca del fallimento nonché la sospensione per mancanza di attivo, la riapertura e la chiusura della procedura fallimentare.

<sup>2</sup> Dopo aver ricevuto la comunicazione del giudice, l'ufficio del registro di commercio procede senza indugio alla relativa iscrizione nel registro di commercio.

<sup>3</sup> Se la procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza di attivo e nessuno dei creditori ne ha chiesto la riapertura, l'ufficio del registro di commercio procede d'ufficio alla cancellazione dell'ente giuridico.

<sup>4</sup> Se una fondazione è soppressa a seguito di fallimento, è possibile procedere alla sua cancellazione soltanto dopo che l'autorità di vigilanza ha confermato di non avere più interesse alcuno al mantenimento dell'iscrizione.

#### **Art. 42 Contenuto dell'iscrizione**

<sup>1</sup> Se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico, l'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. il fatto della dichiarazione di fallimento;
- b. la data della dichiarazione del fallimento;
- c. in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
- d. se del caso, indicazioni riguardanti i membri dell'amministrazione fallimentare speciale.

<sup>2</sup> Se il fallimento è revocato, l'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. il fatto della revoca del fallimento;
- b. la data della decisione di revoca;
- c. in caso di società di persone e le persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;

<sup>3</sup> Se il fallimento è sospeso per mancanza di attivo, l'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. il fatto della sospensione del fallimento per mancanza di attivo;
- b. la data della decisione di sospensione.

<sup>4</sup> Se la procedura fallimentare è riaperta, l'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. il fatto della riapertura della procedura fallimentare;
- b. la data della decisione di riapertura.

<sup>5</sup> Se la procedura fallimentare è chiusa, l'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. il fatto della chiusura della procedura fallimentare;

- b. la data della chiusura della procedura fallimentare;
- c. la cancellazione dell'ente giuridico nonché il motivo della cancellazione.

## **Sezione 2: Concordato**

### **Art. 43**

<sup>1</sup> Il giudice comunica all'ufficio del registro di commercio l'omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo e trasmette i documenti giustificativi seguenti:

- a. una copia del concordato;
- b. il dispositivo della sentenza.

<sup>2</sup> Dopo il recapito della comunicazione del giudice, l'ufficio del registro di commercio procede senza indugio all'iscrizione dell'omologazione del concordato nel registro di commercio.

<sup>3</sup> L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. la data dell'omologazione del concordato;
- b. la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione concordataria»;
- c. i rappresentanti del commissario e il loro diritto di firma;
- d. la cancellazione dei diritti di firma delle persone iscritte nel registro di commercio e autorizzate a rappresentare l'ente giuridico.

<sup>4</sup> Terminata la liquidazione, il commissario notifica la cancellazione dell'ente giuridico.

<sup>5</sup> L'iscrizione nel registro di commercio menziona la cancellazione e il motivo della cancellazione.

## **Sezione 3: Iscrizione fondata su una sentenza o una decisione**

### **Art. 44**

<sup>1</sup> Il giudice o l'autorità che ordina l'iscrizione di fatti nel registro di commercio trasmette all'ufficio del registro di commercio la pertinente decisione. La decisione può essere trasmessa soltanto dopo che è diventata esecutiva.

<sup>2</sup> L'ufficio del registro di commercio procede senza indugio all'iscrizione.

<sup>3</sup> Se il dispositivo della decisione non contiene disposizioni chiare riguardanti i fatti da iscrivere, l'ufficio del registro di commercio chiede all'autorità competente di fornire in merito dei chiarimenti scritti.

<sup>4</sup> È fatta salva l'approvazione dell'iscrizione da parte dell'UFRC.

## **Sezione 4: Iscrizione d'ufficio**

### **Art. 45 In caso di violazione dell'obbligo di iscrizione**

<sup>1</sup> L'ufficio del registro di commercio procede a un'iscrizione d'ufficio se:

- a. le persone obbligate alla notificazione non adempiono tale obbligo;
- b. un'iscrizione non corrisponde o non corrisponde più alle circostanze di fatto o di diritto e le persone obbligate alla notificazione non notificano la modificazione o la cancellazione per l'iscrizione.

<sup>2</sup> L'ufficio del registro di commercio intima alle persone obbligate alla notificazione di procedere a quest'ultima entro 30 giorni o di comprovare che l'iscrizione non è necessaria. In caso di ditte individuali è segnatamente sufficiente che inoltrino come prova una pertinente dichiarazione dell'autorità fiscale.

<sup>3</sup> La diffida è inviata mediante lettera raccomandata con indicazione delle prescrizioni applicabili e dei documenti giustificativi necessari. Se nessuna delle persone obbligate alla notificazione è raggiungibile, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul suo sito internet.

<sup>4</sup> Se esiste un obbligo di iscrizione, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa:

- a. l'obbligo di iscrizione;
- b. il contenuto dell'iscrizione;
- c. gli emolumenti;
- d. se del caso, l'ammenda di cui all'articolo 943 CO.

<sup>5</sup> Se l'ufficio del registro di commercio ha avviato la procedura ad istanza di terzi, comunica loro la sua decisione concernente l'obbligo di iscrizione.

#### **Art. 46 In caso di società senza attività economica e senza attivo**

<sup>1</sup> Per la cancellazione di società conformemente all'articolo 938a capoverso 1 CO si applica per analogia la procedura di cui all'articolo 45.

<sup>2</sup> Se è fatto valere un interesse al mantenimento dell'iscrizione, il giudice decide conformemente all'articolo 938a capoverso 2 CO.

<sup>3</sup> Se il giudice ordina la cancellazione, si applica l'articolo 44.

#### **Art. 47 In caso di assenza di domicilio legale**

<sup>1</sup> Se un ente giuridico non ha più il domicilio legale nel luogo della sua sede statutaria e le condizioni dell'articolo 938a capoverso 1 CO non sono soddisfatte, l'ufficio del registro di commercio intima alle persone obbligate alla notificazione di notificare entro 30 giorni per l'iscrizione un domicilio legale.

<sup>2</sup> La diffida è inviata mediante lettera raccomandata con richiamo alle prescrizioni vigenti. Se nessuna delle persone obbligate alla notificazione è raggiungibile, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul suo sito internet.

<sup>3</sup> Se nessuna notificazione è inoltrata entro il termine fissato, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa:

- a. lo scioglimento della persona giuridica e della società di persone o la cancellazione della ditta individuale;
- b. la designazione dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori;
- c. l'ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio;
- d. gli emolumenti;
- e. se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 CO.

<sup>4</sup> La decisione dell'ufficio del registro di commercio è notificata ai liquidatori.

<sup>5</sup> Se, nei tre mesi successivi all'iscrizione dello scioglimento, le condizioni legali sono ripristinate, lo scioglimento può essere revocato.

<sup>6</sup> La presente disposizione non si applica alle fondazioni sottoposte alla vigilanza di un ente pubblico. In caso di assenza del domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio ne informa l'autorità di vigilanza.

#### **Art. 48 Momento dell'iscrizione**

L'ufficio del registro di commercio procede all'iscrizione d'ufficio non appena la decisione è passata in giudicato. L'iscrizione deve espressamente menzionare che essa è avvenuta d'ufficio.

## **Capitolo 8: Verifica, approvazione e pubblicazione delle iscrizioni da parte dell'UFRC**

### **Art. 49 Trasmissione all'UFRC**

Gli uffici cantonali del registro di commercio trasmettono elettronicamente tutte le loro iscrizioni all'UFRC il giorno feriale in cui sono state riportate nel registro giornaliero.

### **Art. 50 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC**

<sup>1</sup> L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano conformi alle condizioni della legge e dell'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio.

<sup>2</sup> Alla verifica da parte dell'UFRC si applica per analogia l'articolo 32. La notificazione e i documenti giustificativi sono verificati soltanto se vi è motivo di procedere in tal senso.

<sup>3</sup> L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate.

### **Art. 51 Diniego dell'approvazione**

<sup>1</sup> Se l'UFRC nega l'approvazione, comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente.

<sup>2</sup> Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente.

<sup>3</sup> Se il diniego dell'approvazione si fonda su irregolarità alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno inoltrato la notificazione. Assegna loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto.

<sup>4</sup> Se è inoltrato un parere, l'UFRC riverifica l'iscrizione.

<sup>5</sup> Se l'UFRC approva a posteriori l'iscrizione, ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione.

<sup>6</sup> Se l'UFRC nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, emana una decisione impugnabile. Trasmette per informazione una copia della decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio.

### **Art. 52 Validità giuridica delle iscrizioni**

Le iscrizioni effettuate nel registro giornaliero acquisiscono validità giuridica con l'approvazione da parte dell'UFRC.

### **Art. 53 Pubblicazione**

<sup>1</sup> Le iscrizioni sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio in forma elettronica e in forma cartacea entro due giorni feriali dalla loro trasmissione da parte dell'UFRC.

<sup>2</sup> Gli uffici cantonali del registro di commercio dispongono di un accesso gratuito all'edizione elettronica del Foglio ufficiale svizzero di commercio e ricevono gratuitamente un esemplare in forma cartacea del Foglio ufficiale svizzero di commercio.

<sup>3</sup> I Cantoni possono pubblicare le iscrizioni effettuate nel registro giornaliero anche in altre pubblicazioni ufficiali. Non possono riscuotere emolumenti per tali pubblicazioni.

## Capitolo 9: Rimedi giuridici

### Art. 54 Blocco del registro

<sup>1</sup> Su opposizione di terzi, l'ufficio del registro di commercio rinuncia provvisoriamente all'iscrizione nel registro giornaliero (blocco del registro).

<sup>2</sup> L'ufficio del registro di commercio informa l'ente giuridico in merito all'opposizione. Se il giudice lo ordina, permette all'opponente di consultare gli atti.

<sup>3</sup> Il blocco del registro cessa se:

- a. il terzo non prova entro cinque giorni all'Ufficio del registro di commercio che ha presentato una domanda al giudice per ottenere una misura provvisoria; o
- b. il giudice ha respinto definitivamente la domanda volta a ottenere una misura provvisoria.

<sup>4</sup> Il giudice decide senza indugio in una procedura sommaria sul blocco del registro. Trasmette una copia della decisione all'ufficio del registro di commercio.

<sup>5</sup> Se presentano opposizione contro un'iscrizione già riportata nel registro giornaliero, i terzi sono rinviati davanti al giudice.

### Art. 55 Vie di diritto cantonali

<sup>1</sup> Le decisioni dell'ufficio cantonale del registro di commercio sono impugnabili. Ogni Cantone designa un'unica autorità giudiziaria di ricorso competente in materia di registro di commercio.

<sup>2</sup> La facoltà di ricorrere è data ai richiedenti la cui iscrizione è stata respinta o alle persone interessate direttamente da un'iscrizione d'ufficio.

<sup>3</sup> I ricorsi contro le decisioni degli uffici cantonali del registro di commercio devono essere interposti entro 30 giorni dalla notifica delle decisioni.

<sup>4</sup> Le autorità giudiziarie cantonali comunicano senza indugio e gratuitamente le loro decisioni all'UFRC.

## Capitolo 10: Scopo, ditta, nome e numero d'identificazione

### Art. 56 Scopo

<sup>1</sup> Lo scopo deve essere definito in modo tale da permettere a terzi di identificare chiaramente il campo d'attività dell'ente giuridico.

<sup>2</sup> Per l'iscrizione è ripresa inalterata la definizione dello scopo dell'ente giuridico dallo statuto o dall'atto di fondazione. È fatta salva la verifica della definizione dello scopo da parte dell'ufficio del registro di commercio.

### Art. 57 Costituzione della ditta e del nome

<sup>1</sup> La ditta identifica l'ente giuridico nelle relazioni giuridiche. Deve essere chiaramente riconoscibile come il suo segno distintivo.

<sup>2</sup> Ogni ente giuridico può avere una ditta soltanto. La ditta non può essere costituita da più parti di cui ciascuna costituisce una ditta indipendente.

<sup>3</sup> Una ditta è costituita da almeno una lettera o una cifra. Può contenere segni d'interpunzione purché vengano utilizzati conformemente al loro significato. I segni «+» e «&» possono essere utilizzati con il significato di «e». L'utilizzo di altri segni figurativi e simboli non è ammesso.

<sup>4</sup> Se la ditta è redatta in diverse lingue, il contenuto di tutte le versioni deve concordare. Soltanto le versioni registrate nel registro di commercio beneficiano della protezione accordata alle ditte.

<sup>5</sup> Determinante per l'iscrizione della ditta è la formulazione che figura nello statuto. Se l'ente giuridico non ha uno statuto, la formulazione della ditta è determinata in base alla notificazione.

<sup>6</sup> Le prescrizioni della presente disposizione si applicano per analogia ai nomi delle fondazioni e delle associazioni iscritte.

### **Art. 58 Identità della ditta**

<sup>1</sup> L'ufficio del registro di commercio in occasione dell'iscrizione e l'UFRC in occasione dell'approvazione verificano se la nuova ditta o la ditta modificata coincide con un'altra ditta già iscritta (identità della ditta). L'approvazione è negata se l'utilizzo di ditte identiche è contrario alle disposizioni del Codice delle obbligazioni.

<sup>2</sup> La valutazione se ditte simili si distinguono sufficientemente l'una dall'altra, spetta al giudice.

### **Art. 59 Numero di identificazione**

<sup>1</sup> A ogni ente giuridico iscritto nel registro di commercio è assegnato un numero di identificazione al più tardi al momento dell'iscrizione nel registro giornaliero.

<sup>2</sup> Il numero di identificazione permette di identificare un ente giuridico in modo permanente. Tale numero è immutabile e, per le persone giuridiche, deve figurare con la ditta sulle lettere, i bollettini d'ordinazione e le fatture.

<sup>3</sup> Il numero di identificazione di un ente giuridico cancellato non può essere riassegnato. Se un ente giuridico cancellato è nuovamente iscritto nel registro di commercio, gli è assegnato il suo numero di identificazione antecedente.

<sup>4</sup> In caso di fusione mediante incorporazione, l'ente giuridico assuntore conserva il proprio numero di identificazione. In caso di fusione mediante combinazione, all'ente giuridico sorto dalla fusione è assegnato un nuovo numero di identificazione.

<sup>5</sup> Se da una scissione nasce un nuovo ente giuridico, le è assegnato un nuovo numero di identificazione. Gli altri enti giuridici che partecipano alla scissione conservano i rispettivi numeri di identificazione.

<sup>6</sup> Se una società in nome collettivo o in accomandita continua l'attività come ditta individuale conformemente all'articolo 579 CO, il numero di identificazione resta invariato.

## **Capitolo 11: Ditta individuale**

### **Art. 60 Obbligo di iscrizione e iscrizione volontaria**

<sup>1</sup> Le persone fisiche, che gestiscono un'impresa in forma commerciale e che conseguono un introito lordo all'anno pari ad almeno 100 000 franchi (cifra d'affari), hanno l'obbligo di far iscrivere la loro ditta individuale nel registro di commercio. Se la medesima persona è titolare di più ditte individuali, occorre sommare le rispettive cifre d'affari.

<sup>2</sup> L'obbligo di iscrizione nasce non appena sono disponibili cifre affidabili concernenti la cifra d'affari annuale.

<sup>3</sup> È fatto salvo l'obbligo di iscrizione in virtù di altre disposizioni.

<sup>4</sup> Le persone fisiche, che gestiscono un'impresa e non sottostanno all'obbligo di iscrizione, hanno il diritto di far iscrivere la loro ditta individuale.

**Art. 61 Notificazione e documenti giustificativi**

Con la notificazione per l'iscrizione di una ditta individuale occorre fornire i documenti giustificativi soltanto se:

- a. i fatti da iscrivere non risultano dalla notificazione;
- b. è necessario in virtù di altre disposizioni.

**Art. 62 Contenuto dell'iscrizione**

L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. la ditta e il numero di identificazione;
- b. la sede e il domicilio legale;
- c. la forma giuridica;
- d. lo scopo;
- e. il titolare della ditta individuale;
- f. le persone autorizzate a rappresentare.

**Art. 63 Cancellazione**

<sup>1</sup> Se il titolare di una ditta individuale cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, deve notificare la cancellazione della ditta individuale.

<sup>2</sup> Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, ciascuno degli eredi è obbligato a notificare la cancellazione. Se l'attività aziendale prosegue e sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 61 capoverso 1, il nuovo titolare è obbligato a notificare l'impresa. Alla ditta individuale è assegnato un nuovo numero di identificazione.

<sup>3</sup> Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio figura anche il motivo della cancellazione.

**Capitolo 12: Società in nome collettivo o in accomandita****Art. 64 Notificazione e documenti giustificativi**

Con la notificazione per l'iscrizione di una società in nome collettivo o in accomandita occorre fornire i documenti giustificativi soltanto se:

- a. i fatti da iscrivere non risultano dalla notificazione;
- b. è necessario in virtù di altre disposizioni .

**Art. 65 Contenuto dell'iscrizione**

<sup>1</sup> L'iscrizione nel registro di commercio delle società in nome collettivo contiene le indicazioni seguenti:

- a. la ditta e il numero di identificazione;
- b. la sede e il domicilio legale;
- c. la forma giuridica;
- d. la data alla quale prende avvio la società;
- e. lo scopo;
- f. i soci;
- g. le persone autorizzate a rappresentare.

<sup>2</sup> L'iscrizione nel registro di commercio delle società in accomandita contiene le indicazioni seguenti:

- a. la ditta e il numero di identificazione;

- b. la sede e il domicilio legale;
- c. la forma giuridica;
- d. la data alla quale prende avvio la società;
- e. lo scopo;
- f. i soci illimitatamente responsabili (accomandatari);
- g. i soci limitatamente responsabili (accomandanti) e l'importo del rispettivo capitale accomandato;
- h. se è fornito un conferimento in natura, il suo oggetto e valore;
- i. le persone autorizzate a rappresentare.

<sup>3</sup> Per le società in nome collettivo o in accomandita che non gestiscono un'attività in forma commerciale, la data alla quale prende avvio la società coincide con la data dell'iscrizione nel registro giornaliero.

### **Art. 66 Scioglimento e cancellazione**

<sup>1</sup> Se una società in nome collettivo o in accomandita è sciolta in vista della sua liquidazione, i soci notificano lo scioglimento per l'iscrizione nel registro di commercio.

<sup>2</sup> Con la notificazione per l'iscrizione dello scioglimento non occorre fornire ulteriori documenti giustificativi. È fatto salvo il deposito delle firme dei liquidatori che non sono soci.

<sup>3</sup> In caso di scioglimento della società l'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. il fatto che la società è stata sciolta;
- b. la ditta con la menzione «in liquidazione»;
- c. i liquidatori.

<sup>4</sup> Terminata la liquidazione, i liquidatori sono tenuti a notificare la cancellazione della società.

<sup>5</sup> Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve anche figurare il motivo della cancellazione.

## **Capitolo 13: Società anonima**

### **Sezione 1: Costituzione**

#### **Art. 67 Notificazione e documenti giustificativi**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione della costituzione di una società anonima occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto costitutivo autentico;
- b. lo statuto;
- c. una prova che i membri del consiglio d'amministrazione hanno accettato la loro elezione;
- d. se del caso, una prova che l'ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione;
- e. il verbale della seduta costitutiva del consiglio d'amministrazione con l'elezione del presidente e l'attribuzione del diritto di firma;
- f. in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figurano presso quale banca sono stati depositati i conferimenti;
- g. nel caso di cui all'articolo 37 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima;

- h. la dichiarazione dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali che quelli menzionati nei documenti giustificativi.

<sup>2</sup> Per le indicazioni già contenute nell'atto costitutivo, non occorre fornire alcun documento giustificativo supplementare.

<sup>3</sup> In caso di conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:

- a. i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari;
- b. per quanto già disponibili, i contratti di assunzione di beni con gli allegati necessari;
- c. la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori;
- d. l'attestazione di verifica senza riserve di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato.

### **Art. 68 Atto costitutivo**

L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:

- a. i dati personali dei promotori nonché, se del caso, dei loro rappresentanti;
- b. la dichiarazione dei promotori di costituire una società anonima;
- c. la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito;
- d. la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di azioni da lui sottoscritte, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo d'emissione, con l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione;
- e. il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti nonché i loro dati personali;
- f. il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione;
- g. la constatazione dei promotori che:
  - 1. tutte le azioni sono state validamente sottoscritte ;
  - 2. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d'emissione;
  - 3. la prestazione dei conferimenti è conforme alle esigenze legali e statutarie;
- h. la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori;
- i. le firme dei promotori.

### **Art. 69 Contenuto dell'iscrizione**

<sup>1</sup> L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti:

- a. la costituzione;
- b. la ditta e il numero di identificazione;
- c. la sede e il domicilio legale;
- d. la forma giuridica;
- e. la data dello statuto;
- f. la durata della società per quanto sia limitata;
- g. lo scopo;
- h. l'entità del capitale azionario e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;

- i. per quanto sia emesso un capitale di partecipazione, la sua entità e i conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione;
- j. se del caso, le azioni con diritto di voto;
- k. nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti;
- l. nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- m. per quanto siano emessi dei buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;
- n. i membri del consiglio di amministrazione;
- o. le altre persone autorizzate a rappresentare;
- p. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto;
- q. per quanto la società effettui una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione;
- r. l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
- s. la forma delle comunicazioni del consiglio d'amministrazione agli azionisti prevista dallo statuto.

<sup>2</sup> Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:

- a. il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo;
- b. l'assunzione di beni fissa o prevista con l'indicazione della data, dell'oggetto del contratto e della controprestazione della società;
- c. la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo;
- d. il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto.

<sup>3</sup> Qualora un azionista conferisca una quota in natura, il cui valore supera il prezzo di emissione delle azioni sottoscritte e per la quale la società, oltre alle azioni emesse, concede una controprestazione, nel registro di commercio si deve iscrivere un'assunzione di beni che corrisponde all'entità di tale controprestazione (conferimento in natura combinato con un'assunzione di beni).

## **Sezione 2: Aumento ordinario del capitale azionario**

### **Art. 70 Notificazione e documenti giustificativi**

<sup>1</sup> Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro tre mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. Le notificazioni, inoltrate dopo questo termine, sono respinte.

<sup>2</sup> Con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale;
- b. l'atto pubblico sulle constatazioni del consiglio d'amministrazione e sulla modificazione dello statuto;
- c. lo statuto modificato;
- d. il rapporto d'aumento firmato da un membro del consiglio d'amministrazione autorizzato a firmare;

- e. in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, a meno che la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;
- f. se del caso, il prospetto;
- g. una dichiarazione della persona che notifica l'iscrizione secondo la quale non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

<sup>3</sup> Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l'aumento di capitale è effettuato mediante capitale proprio, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti:

- a. i contratti dei conferimenti in natura con i relativi allegati;
- b. per quanto già disponibili, i contratti di assunzione di beni con i relativi allegati;
- c. l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato.

<sup>4</sup> Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato.

## **Art. 71 Atti pubblici**

<sup>1</sup> L'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale contiene le indicazioni seguenti:

- a. l'ammontare nominale o l'ammontare nominale massimo dell'aumento del capitale azionario nonché l'ammontare dei conferimenti da effettuare;
- b. il numero o, se del caso, il numero massimo nonché il valore nominale e la specie delle azioni che sono emesse;
- c. il prezzo d'emissione o, se del caso, l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione di determinarlo;
- d. la natura dei conferimenti;
- e. nel caso di conferimenti in natura, il loro oggetto e la stima, il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite;
- f. nel caso di assunzioni di beni, il loro oggetto, il nome dell'alienante e la controprestazione della società;
- g. nel caso di vantaggi speciali, il loro contenuto e valore nonché il nome dei beneficiari;
- h. nel caso di azioni con diritto di voto, i privilegi ad esse inerenti;
- i. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
- j. se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni;
- k. se del caso, la limitazione o la soppressione del diritto d'opzione e l'utilizzazione di diritti d'opzione non esercitati o soppressi;

<sup>2</sup> L'atto pubblico sulle constatazioni del consiglio d'amministrazione e sulla modificazione dello statuto accerta che:

- a. tutte le azioni sono state validamente sottoscritte;
- b. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d'emissione;
- c. la prestazione dei conferimenti è stata effettuata conformemente alle esigenze legali, statutarie e alla deliberazione dell'assemblea generale;
- d. i documenti giustificativi sono stati esibiti al pubblico ufficiale e al consiglio d'amministrazione. Tali documenti devono essere menzionati singolarmente.

**Art. 72 Contenuto dell'iscrizione**

<sup>1</sup> L'iscrizione nel registro di commercio di un aumento ordinario del capitale contiene le indicazioni seguenti:

- a. la qualifica di aumento ordinario del capitale;
- b. la data della modificazione dello statuto;
- c. l'ammontare del capitale azionario dopo l'aumento;
- d. l'ammontare dei conferimenti effettuati dopo l'aumento;
- e. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento;
- f. nel caso di azioni con diritto di voto, i privilegi ad esse inerenti;
- g. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
- h. se del caso, la limitazione della trasferibilità dell'azione;
- i. per quanto l'aumento sia stato effettuato mediante capitale proprio, un'indicazione in tal senso.

<sup>2</sup> Se in occasione dell'aumento del capitale vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 69 capoversi 2 e 3.

**Sezione 2: Aumento di capitale autorizzato****Art. 73 Decisione d'autorizzazione dell'assemblea generale**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione della deliberazione dell'assemblea generale concernente un aumento di capitale autorizzato occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale concernente l'autorizzazione rilasciata dal consiglio d'amministrazione;
- b. lo statuto modificato.

<sup>2</sup> Lo statuto contiene le indicazioni seguenti (art. 651 cpv. 2 e 3 CO; art. 650 cpv. 2 CO):

- a. l'ammontare nominale del capitale autorizzato e l'ammontare dei conferimenti da effettuare;
- b. il valore nominale e la specie delle azioni;
- c. nel caso di azioni con diritto di voto, i privilegi ad esse inerenti;
- d. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
- e. se del caso, le limitazioni della trasferibilità delle azioni;
- f. nel caso di vantaggi speciali, il loro contenuto e valore nonché il nome dei beneficiari;
- g. se del caso, la limitazione o la soppressione del diritto d'opzione e l'utilizzazione dei diritti d'opzione non esercitati o soppressi.

<sup>3</sup> L'iscrizione nel registro di commercio contiene:

- a. l'aumento di capitale autorizzato con un rinvio allo statuto per i dettagli;
- b. la data della deliberazione dell'assemblea generale.

**Art. 74 Deliberazione d'aumento e constatazioni del consiglio d'amministrazione**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione della deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente un aumento del capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi di cui all'articolo 70; in luogo dell'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale, occorre fornire l'atto pubblico concernente la deliberazione del consiglio d'amministrazione sull'aumento del capitale azionario.

<sup>2</sup> L'atto pubblico concernente la deliberazione d'aumento del consiglio d'amministrazione deve corrispondere alla deliberazione dell'assemblea generale e contenere le indicazioni seguenti:

- a. l'ammontare nominale dell'aumento del capitale azionario;
- b. il numero delle nuove azioni;
- c. il prezzo d'emissione;
- d. la specie dei conferimenti;
- e. nel caso di conferimenti in natura, il loro oggetto e la stima, il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite;
- f. nel caso di beni da assumere, il loro oggetto, il nome dell'alienante e la controprestazione della società;
- g. l'adeguamento dell'ammontare nominale dell'aumento del capitale azionario autorizzato nello statuto o l'abrogazione della clausola relativa all'aumento autorizzato del capitale.

<sup>3</sup> L'atto pubblico concernente le modificazioni statutarie e le constatazioni del consiglio d'amministrazione contiene le indicazioni di cui all'articolo 71 capoverso 2.

<sup>4</sup> Se l'aumento del capitale è notificato all'ufficio del registro di commercio dopo lo scadere dell'autorizzazione del consiglio d'amministrazione, non è più possibile iscrivere l'aumento di capitale.

<sup>5</sup> Al contenuto dell'iscrizione si applicano per analogia gli articoli 72 e 73 capoverso 3 lettera a.

<sup>6</sup> Se durante la durata di validità dell'autorizzazione del consiglio d'amministrazione il capitale azionario non subisce alcun aumento pari all'ammontare nominale, la società notifica all'ufficio del registro di commercio la modificazione statutaria per l'iscrizione.

### **Sezione 3: Aumento condizionale del capitale**

#### **Art. 75 Decisione dell'assemblea generale**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione della deliberazione dell'assemblea generale concernente un aumento condizionale di capitale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto pubblico concernente la decisione dell'assemblea generale;
- b. lo statuto modificato.

<sup>2</sup> Lo statuto contiene le indicazioni seguenti (art. 653b CO):

- a. l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale e l'ammontare dei conferimenti da effettuare;
- b. il valore nominale e la specie delle azioni;
- c. il numero massimo di azioni che possono essere emesse nel quadro dell'esercizio dei diritti di conversione o d'opzione;
- d. nel caso di azioni con diritto di voto, i privilegi ad esse inerenti;
- e. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
- f. se del caso, le limitazioni della trasferibilità delle azioni;
- g. la cerchia delle persone che beneficiano di un diritto di conversione o d'opzione;
- h. se del caso, la soppressione o la limitazione dei diritti d'opzione degli azionisti.

<sup>3</sup> L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. l'aumento condizionale di capitale con un rinvio allo statuto per i dettagli;
- b. la data della deliberazione dell'assemblea generale.

**Art. 76 Modificazione statutaria e constatazioni del consiglio d'amministrazione**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione concernenti le constatazioni sull'esercizio dei diritti di conversione e d'opzione nonché la modificazione statutaria occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d'amministrazione;
- b. lo statuto modificato;
- c. l'attestazione di verifica di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato;

<sup>2</sup> L'atto pubblico concernente le constatazioni del consiglio d'amministrazione corrisponde alla deliberazione dell'assemblea generale e contiene le indicazioni seguenti:

- a. il numero, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse;
- b. nel caso di azioni con diritto di voto, i privilegi ad esse inerenti;
- c. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
- d. l'ammontare del capitale azionario.

<sup>3</sup> L'atto pubblico concernente la deliberazione del consiglio d'amministrazione sulla modificazione statutaria corrisponde alla deliberazione dell'assemblea generale e contiene le indicazioni seguenti:

- a. l'ammontare nominale dell'aumento del capitale azionario e l'ammontare dei conferimenti effettuati;
- b. il numero, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse;
- c. la specie dei conferimenti;
- d. nel caso di azioni con diritto di voto, i privilegi ad esse inerenti;
- e. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
- f. se del caso, le limitazioni della trasferibilità delle azioni;
- g. l'ammontare del capitale azionario;
- h. l'ammontare ridotto del capitale condizionale.

<sup>4</sup> Nell'atto pubblico il pubblico ufficiale constata che l'attestazione di verifica contenga le indicazioni richieste (art. 653g CO).

<sup>5</sup> Al contenuto dell'iscrizione si applicano per analogia gli articoli 72 e 75 capoverso 3 lettera a.

**Art. 77 Abrogazione della disposizione statutaria sull'aumento condizionale del capitale**

<sup>1</sup> Se i diritti di conversione o d'opzione sono estinti, la società notifica all'ufficio del registro di commercio la modificazione statutaria per l'iscrizione.

<sup>2</sup> Con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto pubblico concernente la deliberazione del consiglio d'amministrazione sull'abrogazione della disposizione statutaria;
- b. la relazione di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato;
- c. lo statuto modificato.

<sup>3</sup> L'atto pubblico contiene le indicazioni seguenti:

- a. la deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente l'abrogazione della disposizione statutaria sull'aumento condizionale del capitale;
- b. la constatazione del pubblico ufficiale che la relazione di revisione contiene le indicazioni richieste.

<sup>4</sup> L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. la data della modificazione dello statuto;
- b. il fatto che la disposizione sull'aumento condizionale del capitale è stata abrogata a seguito dell'esercizio o dell'estinzione dei diritti di conversione o d'opzione.

## **Sezione 5: Conferimenti ulteriori**

### **Art. 78**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d'amministrazione sulla modificazione dello statuto e sulle sue constatazioni;
- b. lo statuto modificato;
- c. in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione che indichi presso quale banca sono depositati i conferimenti, a meno che la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;
- d. in caso di conferimenti in natura o compensazione:
  1. un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso;
  2. un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato;
  3. se del caso, i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati richiesti;
- e. per quanto già disponibili, i contratti di assunzione di beni con gli allegati richiesti;
- f. la dichiarazione della persona che notifica l'iscrizione che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

<sup>2</sup> L'atto pubblico concernente i conferimenti ulteriori contiene le indicazioni seguenti:

- a. la constatazione che i conferimenti ulteriori sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione del consiglio d'amministrazione;
- b. se del caso, la deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente l'inclusione delle disposizioni statutarie necessarie in materia di conferimenti in natura e di assunzioni di beni;
- c. la deliberazione del consiglio d'amministrazione sulla modificazione dello statuto concernente l'entità dei conferimenti effettuati;
- d. la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e al consiglio d'amministrazione.

<sup>3</sup> L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. la data della modificazione dello statuto;
- b. il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati;
- c. se del caso, l'ammontare differente dei conferimenti effettuati per le diverse categorie di azioni.

<sup>4</sup> In caso di conferimenti in natura, assunzioni di beni o compensazioni di crediti, si applicano per analogia gli articoli 67 capoverso 3 e 69 capoversi 2 e 3.

## **Sezione 6: Riduzione del capitale azionario**

### **Art. 79 Riduzione ordinaria del capitale**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione di una riduzione del capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale circa:
  1. la constatazione dell'esito della relazione di revisione;
  2. la definizione delle modalità di riduzione del capitale azionario;
  3. la modificazione dello statuto;
- b. l'atto pubblico concernente il rispetto delle norme legali circa (art. 734 CO):
  1. la diffida ai creditori;
  2. il termine di produzione dei crediti;
  3. il soddisfacimento o la garanzia dei crediti;
- c. la relazione di revisione di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato;
- d. lo statuto modificato.

<sup>2</sup> La relazione di revisione attesta che i crediti dei creditori rimarranno interamente coperti nonostante la riduzione del capitale azionario.

<sup>3</sup> L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. la qualifica di riduzione del capitale azionario;
- b. la data della modificazione dello statuto;
- c. la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni;
- d. l'ammontare della riduzione del capitale azionario;
- e. la menzione sull'impiego dell'ammontare della riduzione;
- f. l'ammontare del capitale azionario dopo la sua riduzione;
- g. l'ammontare dei conferimenti effettuati dopo la riduzione del capitale azionario;
- h. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo la riduzione del capitale azionario.

### **Art. 80 Riduzione del capitale azionario per togliere un'eccedenza passiva accertata nel bilancio**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione di una riduzione del capitale azionario per togliere un'eccedenza passiva accertata nel bilancio occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale circa:
  1. la constatazione dell'esito della relazione di revisione;
  2. la modalità con cui è stata effettuata la riduzione del capitale azionario;
  3. la modificazione dello statuto;
- b. lo statuto modificato;
- c. la relazione di revisione di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato.

<sup>2</sup> La relazione di revisione attesta che:

- a. i crediti dei creditori rimarranno interamente coperti nonostante la riduzione del capitale azionario;
- b. l'ammontare della riduzione del capitale azionario non supera quello dell'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite (art. 735 CO).

<sup>3</sup> L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. il fatto che il capitale azionario è stato ridotto per togliere un'eccedenza passiva accertata nel bilancio;
- b. la data della modificazione dello statuto;
- c. la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni;
- d. l'ammontare della riduzione del capitale azionario;
- e. la menzione sull'impiego dell'ammontare della riduzione;
- f. l'ammontare del capitale azionario dopo la sua riduzione;
- g. l'ammontare dei conferimenti effettuati dopo la riduzione del capitale azionario;
- h. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo la riduzione del capitale azionario.

### **Art. 81 Riduzione e aumento simultanei del capitale pari o superiore all'ammontare anteriore**

<sup>1</sup> Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale pari o superiore all'ammontare anteriore, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale;
- b. i documenti giustificativi necessari per un aumento ordinario del capitale azionario qualora l'aumento del capitale sia superiore all'ammontare anteriore;
- c. lo statuto in caso di modificazione.

<sup>2</sup> L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. il fatto della riduzione del capitale azionario con aumento simultaneo;
- b. l'ammontare della riduzione del capitale azionario;
- c. la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni;
- d. il nuovo ammontare del capitale azionario purché l'aumento sia stato superiore all'ammontare anteriore;
- e. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento del capitale azionario;
- f. il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati;
- g. se del caso, le azioni con diritto di voto;
- h. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
- i. se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni;
- j. la nuova data dello statuto in caso di modificazione.

<sup>3</sup> Se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato, nel registro di commercio è iscritto l'annullamento delle azioni emesse precedentemente.

<sup>4</sup> Se, al momento dell'aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 67 capoverso 3 e 69 capoversi 2 e 3.

## **Art. 82 Riduzione e aumento simultanei del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente**

Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare del capitale azionario precedente, la riduzione è retta dall'articolo 79. L'articolo 81 si applica a titolo complementare.

### **Sezione 7: Riduzione dei conferimenti effettuati**

#### **Art. 83**

Le disposizioni della presente ordinanza riguardanti la riduzione del capitale azionario si applicano per analogia alla riduzione dei conferimenti effettuati sul capitale azionario.

### **Sezione 8: Capitale di partecipazione**

#### **Art. 84**

Le disposizioni della presente ordinanza riguardanti il capitale azionario si applicano per analogia all'aumento e alla riduzione del capitale di partecipazione nonché ai conferimenti ulteriori sul capitale di partecipazione.

### **Sezione 9: Disposizioni speciali riguardanti la revisione e l'ufficio di revisione**

#### **Art. 85 Iscrizione dell'ufficio di revisione**

<sup>1</sup> Un ufficio di revisione è iscritto nel registro di commercio soltanto se effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata.

<sup>2</sup> L'ufficio del registro di commercio verifica l'abilitazione del revisore consultando il registro dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori.

<sup>3</sup> I revisori non possono essere iscritti in qualità di ufficio di revisione se circostanze fanno presumere un rapporto di dipendenza.

#### **Art. 86 Rinuncia a una revisione ordinaria o a una revisione limitata**

<sup>1</sup> Le società anonime, che non eseguono la revisione ordinaria o limitata, inoltrano insieme alla notificazione all'ufficio del registro di commercio per l'iscrizione della rinuncia una dichiarazione dalla quale risulta che:

- a. la società non adempie le condizioni per essere soggetta alla revisione ordinaria;
- b. la società non vanta più di 10 posti a tempo pieno in media all'anno;
- c. tutti gli azionisti hanno rinunciato a una revisione limitata.

<sup>2</sup> La dichiarazione di cui al capoverso 1 è firmata da almeno un membro del consiglio d'amministrazione. Una copia dei documenti determinanti come i conti economici e i bilanci sono allegati alla dichiarazione. Tali documenti non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio conformemente all'articolo 12 e sono archiviati separatamente.

<sup>3</sup> Una pertinente dichiarazione può essere consegnata già al momento della costituzione.

<sup>4</sup> L'ufficio del registro di commercio può esigere il rinnovo della dichiarazione.

## **Sezione 10: Scioglimento**

### **Art. 87**

<sup>1</sup> Se l'assemblea generale delibera lo scioglimento della società anonima in vista della sua liquidazione, lo scioglimento è notificato al registro di commercio per l'iscrizione.

<sup>2</sup> Con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale;
- b. una prova che i liquidatori hanno accettato la loro elezione.

<sup>3</sup> L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. il fatto che la società viene sciolta;
- b. la data della deliberazione dell'assemblea generale;
- c. la ditta con l'aggiunta della menzione «in liquidazione»;
- d. i liquidatori;
- e. se del caso, le modificazioni riguardanti le autorizzazioni a firmare iscritte;
- f. se del caso, l'indirizzo della liquidazione.

<sup>4</sup> Sono fatte salve le disposizioni concernenti le iscrizioni d'ufficio.

## **Sezione 11: Cancellazione**

### **Art. 88**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione della cancellazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. un riferimento alle diffide ai creditori;
- b. una dichiarazione dei liquidatori attestante che la liquidazione è stata effettuata conformemente alle prescrizioni del Codice delle obbligazioni e che è terminata.

<sup>2</sup> L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. il fatto che la società viene cancellata;
- b. la data della cancellazione nel registro giornaliero;
- c. il motivo della cancellazione.

## **Capitolo 14: Società in accomandita per azioni**

### **Sezione 1: Costituzione**

#### **Art. 89 Notificazione e documenti giustificativi**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto costitutivo autentico;
- b. lo statuto;
- c. il verbale della seduta costitutiva dell'amministrazione con l'elezione del presidente e, se del caso, l'attribuzione del diritto di firma a terzi;
- d. una prova che i membri dell'ufficio di vigilanza hanno accettato la loro elezione;
- e. in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figurano presso quale banca sono stati depositati i conferimenti;
- f. nel caso di cui all'articolo 37 capoverso 3, una dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima;

- g. la dichiarazione dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali che quelli menzionati nei documenti giustificativi.

<sup>2</sup> Le indicazioni che già figurano nell'atto costitutivo non necessitano di altri documenti giustificativi.

<sup>3</sup> Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 67 capoverso 3.

### **Art. 90 Atto costitutivo**

L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:

- a. i dati personali dei promotori e, se del caso, dei loro rappresentanti;
- b. la dichiarazione dei promotori di costituire una società in accomandita per azioni;
- c. la determinazione dello statuto e la menzione dei membri dell'amministrazione nello statuto;
- d. la dichiarazione dei promotori limitatamente responsabili circa:
  - 1. la sottoscrizione delle azioni con l'indicazione del numero, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo d'emissione delle azioni e con l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento in contanti corrispondente al prezzo d'emissione, o
  - 2. l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento sotto forma di capitale accomandato indicandone l'importo;
- e. se il capitale è diviso in azioni, la constatazione dei promotori che:
  - 1. tutte le azioni sono state validamente sottoscritte;
  - 2. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d'emissione;
  - 3. i conferimenti sono conformi alle esigenze legali e statutarie;
- f. l'elezione dei membri dell'ufficio di vigilanza;
- g. la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori;
- h. la firma dei promotori.

### **Art. 91 Contenuto dell'iscrizione**

<sup>1</sup> L'iscrizione nel registro di commercio di una società in accomandita per azioni contiene le indicazioni seguenti:

- a. la costituzione;
- b. la ditta e il numero di identificazione;
- c. la sede e il domicilio legale;
- d. la forma giuridica;
- e. la data dello statuto;
- f. la durata della società per quanto sia limitata;
- g. lo scopo;
- h. se la società dispone di un capitale azionario, il suo ammontare, l'ammontare dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
- i. se la società dispone di un capitale di partecipazione, il suo ammontare, l'ammontare dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione;
- j. se del caso, le azioni con diritto di voto;

- k. nel caso di azioni privilegiate o di buoni di partecipazione, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
  - l. in caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;
  - m. in quanto siano stati emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;
  - n. i membri dell'amministrazione indicando la loro qualità di soci illimitatamente responsabili;
  - o. le altre persone autorizzate a rappresentare;
  - p. i membri dell'ufficio di vigilanza;
  - q. se il capitale non è diviso in azioni, gli accomandati indicando l'importo del capitale accomandato;
  - r. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto;
  - s. in quanto la società effettui una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione;
  - t. l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
  - u. la forma delle comunicazioni dell'amministrazione ai soci prevista dallo statuto.
- <sup>2</sup> Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 69 capoversi 2 e 3.

## **Sezione 2: Modificazioni nella composizione dell'amministrazione**

### **Art. 92**

<sup>1</sup> Se dovessero verificarsi delle modificazioni nella composizione dell'amministrazione, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire i documenti giustificativi seguenti:

- a. un atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale che modifica lo statuto;
- b. lo statuto modificato;
- c. se del caso, l'approvazione di tutti i soci sinora illimitatamente responsabili.

<sup>2</sup> Se a un amministratore sono revocati i diritti di gestione e di rappresentanza, l'iscrizione nel registro di commercio contiene:

- a. la data della revoca;
- b. la persona interessata;
- c. il fatto, che questa revoca estingue la responsabilità illimitata della persona interessata per gli obblighi della società nati posteriormente;
- d. nel caso di una modificazione dello statuto, la nuova data;
- e. la ditta modificata, per quanto debba essere adeguata (art. 947 cpv. 4 CO).

## **Sezione 3: Applicazione delle disposizioni concernenti la società anonima e in accomandita**

### **Art. 93**

Ove dalla legge o dall'ordinanza non risulti diversamente, si applicano per analogia le prescrizioni della presente ordinanza concernenti la società anonima o in accomandita.

## Capitolo 15: Società a garanzia limitata

### Sezione 1: Costituzione

#### Art. 94 Notificazione e documenti giustificativi

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione della costituzione di una società a garanzia limitata occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto costitutivo autentico;
- b. lo statuto;
- c. se la funzione dei gerenti si fonda su un'elezione, la prova che le persone interessate hanno accettato la loro elezione;
- d. se del caso, una prova che l'ufficio di revisione richiesto dalla legge ha accettato la sua elezione;
- e. se del caso, la deliberazione dei promotori che regola la presidenza della gestione;
- f. se del caso, la deliberazione dei promotori o dei gerenti concernente la designazione delle altre persone autorizzate a rappresentare;
- g. in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figurano presso quale banca sono stati depositati i conferimenti;
- h. nel caso di cui all'articolo 37 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima;
- i. la dichiarazione dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali che quelli menzionati nei documenti giustificativi.

<sup>2</sup> Le indicazioni che già figurano nell'atto costitutivo non necessitano di altri documenti giustificativi.

<sup>3</sup> Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 67 capoverso 3.

#### Art. 95 Atto costitutivo

L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:

- a. i dati personali dei promotori e, se del caso, dei loro rappresentanti;
- b. la dichiarazione dei promotori di costituire una società a garanzia limitata;
- c. l'attestazione dei promotori che lo statuto è stato stabilito;
- d. la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di quote sociali da lui sottoscritte, del loro valore nominale, della categoria e del prezzo d'emissione, con l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento in contanti corrispondente al prezzo d'emissione;
- e. la constatazione dei promotori che:
  1. tutte le quote sociali sono state validamente sottoscritte;
  2. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d'emissione;
  3. la prestazione dei conferimenti è conforme alle esigenze legali e statutarie;
  4. accettano l'obbligo statutario di effettuare versamenti supplementari o di fornire prestazioni accessorie;
- f. il fatto che i gerenti sono stati eletti e i loro dati personali;
- g. il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione;
- h. la menzione di tutti i documenti giustificativi nonché l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori;

- i. le firme dei promotori.

### **Art. 96 Contenuto dell'iscrizione**

<sup>1</sup> L'iscrizione nel registro di commercio di una società a garanzia limitata contiene le indicazioni seguenti:

- a. la costituzione;
- b. la ditta e il numero di identificazione;
- c. la sede e il domicilio legale;
- d. la forma giuridica;
- e. la data dello statuto;
- f. l'indicazione della durata della società per quanto sia limitata;
- g. lo scopo;
- h. l'ammontare del capitale sociale;
- i. i soci indicando il numero e il valore nominale delle loro quote sociali;
- j. in caso di obblighi di effettuare versamenti suppletivi, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- k. in caso di obblighi statutari di fornire prestazioni accessorie inclusi i diritti preferenziali, di prelazione e di compera, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- l. se del caso, le quote sociali con diritto di voto;
- m. nel caso di quote sociali privilegiate, i diritti di preferenza ed esse inerenti;
- n. nel caso in cui la regolamentazione delle esigenze in materia di approvazione per il trasferimento di quote sociali deroga a quanto previsto dalla legge, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- o. per quanto siano emessi dei buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;
- p. i gerenti;
- q. le altre persone autorizzate a rappresentare;
- r. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto;
- s. per quanto la società effettui una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione;
- t. l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
- u. la forma delle comunicazioni dell'amministrazione ai gerenti prevista dallo statuto.

<sup>2</sup> Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 69 capoversi 2 e 3.

## **Sezione 2: Aumento del capitale sociale**

### **Art. 97 Notificazione e documenti giustificativi**

<sup>1</sup> La notificazione per l'iscrizione di un aumento del capitale sociale è inoltrata all'ufficio del registro di commercio entro tre mesi dalla deliberazione dell'assemblea dei soci. Le notificazioni inoltrate dopo questo termine sono respinte.

<sup>2</sup> Con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea dei soci;
- b. l'atto pubblico sulle constatazioni dei gerenti e sulla modificazione dello statuto;
- c. lo statuto modificato;

- d. la relazione sull'aumento del capitale firmata da un gerente autorizzato a firmare;
- e. in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figurino presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, a meno che la banca non sia già menzionata nell'atto pubblico;
- f. la dichiarazione della persona che procede alla notificazione presso il registro di commercio che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali che quelli menzionati nei documenti giustificativi;

<sup>3</sup> Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 70 capoverso 3.

<sup>4</sup> Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, si applica per analogia l'articolo 70 capoverso 4.

### **Art. 98 Atti pubblici**

<sup>1</sup> L'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea dei soci contiene le indicazioni seguenti:

- a. il valore nominale o l'ammontare nominale massimo dell'aumento del capitale sociale;
- b. il numero o il numero massimo nonché il valore nominale delle quote sociali;
- c. il prezzo d'emissione o l'autorizzazione dei gerenti di fissarlo;
- d. la specie dei conferimenti;
- e. nel caso di conferimenti in natura, il loro oggetto e la stima, il nome del conferente nonché le quote sociali che gli spettano;
- f. nel caso di assunzioni di beni, il loro oggetto, il nome dell'alienante e la controprestazione della società;
- g. nel caso di vantaggi speciali, il loro contenuto e valore nonché il nome dei beneficiari;
- h. nel caso di azioni con diritto di voto, i privilegi ad esse inerenti;
- i. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
- j. una regolamentazione delle esigenze in materia di approvazione per il trasferimento di quote sociali derogante dalla legge;
- k. l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie compresi i diritti statutari preferenziali, di prelazione e di compera legati alle quote sociali che devono essere emesse;

<sup>2</sup> L'atto pubblico concernente le constatazioni dei gerenti e la modificazione dello statuto constata che:

- a. tutte le quote sociali sono state validamente sottoscritte;
- b. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale di emissione;
- c. i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto e dalla deliberazione dell'assemblea dei soci;
- d. i sottoscrittori accettano eventuali obblighi statutari di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, il divieto di concorrenza, i diritti preferenziali, di prelazione e di compera nonché le pene convenzionali;
- e. i documenti giustificativi sono stati esibiti al pubblico ufficiale e ai gerenti. I documenti giustificativi devono essere menzionati singolarmente.

## **Art. 99 Contenuto dell'iscrizione**

<sup>1</sup> L'iscrizione nel registro di commercio di un aumento del capitale sociale contiene le indicazioni seguenti:

- a. la data della modificazione dello statuto;
- b. l'ammontare del capitale sociale dopo l'aumento;
- c. il numero e il valore nominale delle quote sociali dopo l'aumento del capitale;
- d. se del caso, le quote sociali con diritto di voto;
- e. nel caso di quote sociali privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
- f. in caso di obblighi di effettuare versamenti suppletivi, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- g. in caso di obblighi statutari di fornire prestazioni accessorie compresi i diritti statutari preferenziali, di prelazione e di compera, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- h. in caso di una regolamentazione delle esigenze in materia di approvazione per il trasferimento di quote sociali derogante dalla legge, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- i. per quanto l'aumento sia stato effettuato mediante capitale proprio, un rinvio a tale fatto.

<sup>2</sup> Se in occasione dell'aumento del capitale vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 61 capoversi 2 e 3.

## **Sezione 3: Riduzione del capitale sociale**

### **Art. 100 Riduzione ordinaria del capitale sociale**

Alla riduzione del capitale sociale si applica per analogia l'articolo 79, ove la presente sezione non disponga altrimenti.

### **Art. 101 Riduzione del capitale sociale per togliere un'eccedenza passiva accertata nel bilancio**

<sup>1</sup> Se mediante la riduzione del capitale sociale è tolta un'eccedenza passiva accertata nel bilancio, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea dei soci circa:
  1. la constatazione dell'esito della relazione di revisione;
  2. la definizione delle modalità di riduzione del capitale;
  3. la modificazione dello statuto;
- b. lo statuto modificato;
- c. la relazione di revisione di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato.

<sup>2</sup> La relazione di revisione attesta che:

- a. i crediti dei creditori rimarranno interamente coperti nonostante la riduzione di capitale;
- b. l'ammontare della riduzione del capitale non supera quello dell'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite;
- c. i soci hanno effettuato tutti i versamenti suppletivi previsti dallo statuto.

<sup>3</sup> L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. il fatto che la riduzione del capitale sociale è stata effettuata per togliere un'eccedenza passiva accertata nel bilancio;
- b. la data della modificazione dello statuto;
- c. la menzione se la riduzione del capitale è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle quote sociali o mediante un annullamento delle quote sociali;
- d. l'ammontare della riduzione del capitale sociale;
- e. la menzione sull'impiego dell'ammontare della riduzione;
- f. l'ammontare del capitale sociale dopo la sua riduzione;
- g. il numero e il valore nominale delle quote sociali dopo la riduzione del capitale sociale.

### **Art. 102 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale pari o superiore all'ammontare anteriore**

<sup>1</sup> Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento del capitale sociale pari o superiore all'ammontare anteriore, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea dei soci;
- b. i documenti giustificativi necessari per un aumento del capitale qualora l'aumento del capitale sia superiore all'ammontare anteriore;
- c. lo statuto in caso di modificazione

<sup>2</sup> La relazione di revisione attesta che i soci hanno effettuato tutti i versamenti suppletivi previsti dallo statuto.

<sup>3</sup> L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. il fatto della riduzione e dell'aumento simultanei del capitale sociale;
- b. l'ammontare della riduzione del capitale sociale;
- c. la menzione se la riduzione del capitale è effettuata mediante una riduzione del valore nominale o mediante un annullamento delle quote sociali;
- d. il nuovo ammontare del capitale sociale in quanto l'aumento sia stato superiore all'ammontare anteriore;
- e. il numero e il valore nominale delle quote sociali dopo l'aumento del capitale sociale;
- f. se del caso, le quote sociali con diritto di voto;
- g. nel caso di quote sociali privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
- h. in caso di obblighi di effettuare versamenti suppletivi, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- i. in caso di obblighi statutarî di fornire prestazioni accessorie compresi i diritti statutarî preferenziali, di prelazione e di compera, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- j. in caso di una regolamentazione delle esigenze in materia di approvazione per il trasferimento di quote sociali derogante dalla legge, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- k. la nuova data dello statuto in caso di modificazione.

<sup>4</sup> Se il capitale sociale è ridotto a zero e nuovamente aumentato, nel registro di commercio è iscritto l'annullamento delle quote sociali emesse precedentemente.

<sup>5</sup> Se al momento dell'aumento del capitale vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 69 capoversi 2 e 3 e 70 capoverso 3.

### **Art. 103 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente**

Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dall'articolo 101. L'articolo 102 si applica a titolo complementare.

### **Sezione 4 Riduzione o soppressione dell'obbligo di effettuare versamenti suppletivi**

#### **Art. 104**

Per la riduzione o la soppressione di un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi si applica per analogia l'articolo 100.

### **Sezione 5: Trasferimento di quote sociali**

#### **Art. 105**

<sup>1</sup> La società deve notificare all'ufficio del registro di commercio per l'iscrizione tutti i trasferimenti di quote sociali.

<sup>2</sup> Con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio:

- a. un documento giustificativo concernente la cessione della quota sociale al nuovo socio;
- b. un documento giustificativo concernente il consenso per la cessione della quota sociale da parte dell'assemblea dei soci, ove lo statuto non rinunci all'approvazione.

<sup>3</sup> L'acquisto può essere iscritto nel registro di commercio soltanto se il trasferimento all'acquirente della quota sociale del socio iscritto è documentato senza lacune.

### **Sezione 6: Revisione, ufficio di revisione, scioglimento e cancellazione**

#### **Art. 106**

Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia alla revisione, all'ufficio di revisione, allo scioglimento e alla cancellazione della società a responsabilità limitata.

## **Capitolo 16: Società cooperativa**

### **Sezione 1: Costituzione**

#### **Art. 107 Notificazione e documenti giustificativi**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione della costituzione di una società cooperativa occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. il verbale dell'assemblea costitutiva;
- b. lo statuto firmato da un amministratore;

- c. una prova che i membri del consiglio d'amministrazione hanno accettato la loro elezione;
- d. se del caso, una prova che l'ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione;
- e. in caso di designazione di persone autorizzate a rappresentare, la pertinente deliberazione dei promotori o dell'amministrazione;
- f. nel caso di cui all'articolo 37 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima;
- g. la dichiarazione dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura e assunzioni di beni che quelli menzionati nei documenti giustificativi;
- h. per quanto lo statuto preveda una responsabilità personale o un obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l'elenco dei soci.

<sup>2</sup> Le indicazioni che già figurano nel verbale dell'assemblea costitutiva non necessitano di altri documenti giustificativi.

<sup>3</sup> Se vi sono conferimenti in natura o assunzioni di beni, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:

- a. i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari;
- b. per quanto già disponibili, i contratti di assunzione di beni con gli allegati necessari;
- c. la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori.

#### **Art. 108 Verbale dell'assemblea costitutiva**

Il verbale dell'assemblea costitutiva contiene le indicazioni seguenti:

- a. i dati personali dei promotori e dei loro rappresentanti;
- b. la dichiarazione dei promotori di costituire una società cooperativa;
- c. l'attestazione dei promotori che lo statuto è stato stabilito;
- d. per quanto la società cooperativa disponga di un capitale sociale, l'impegno di ogni promotore di acquistare almeno un certificato di quota;
- e. l'elezione degli amministratori nonché i loro dati personali;
- f. il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione;
- g. le firme dei promotori.

#### **Art. 109 Condizioni speciali per l'iscrizione**

L'iscrizione di un ente giuridico come società cooperativa può avvenire soltanto se:

- a. almeno sette soci partecipano alla costituzione di una società cooperativa (art. 831 cpv. 1 CO);
- b. lo scopo statutario:
  - 1. consiste principalmente nell'incremento o nella salvaguardia, mediante un'azione comune, di determinati interessi economici dei suoi membri (art. 828 CO), o
  - 2. è di utilità pubblica.

**Art. 110 Contenuto dell'iscrizione**

<sup>1</sup> L'iscrizione nel registro di commercio di società cooperative contiene le indicazioni seguenti:

- a. la costituzione;
- b. la ditta e il numero di identificazione;
- c. la sede e il domicilio legale;
- d. la forma giuridica;
- e. la data dello statuto;
- f. la durata della società per quanto sia limitata;
- g. lo scopo;
- h. il valore nominale di eventuali certificati di quota;
- i. nel caso di obblighi di fornire contribuzioni o prestazioni dei soci, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- j. nel caso di una responsabilità personale o di un obbligo di effettuare versamenti suppletivi dei soci, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- k. gli amministratori;
- l. le altre persone autorizzate a rappresentare;
- m. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto;
- n. per quanto la società effettui una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione;
- o. l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
- p. la forma delle comunicazioni dell'amministrazione ai soci prevista dallo statuto.

<sup>2</sup> Se al momento della costituzione vi sono conferimenti in natura o assunzioni di beni, si applica per analogia l'articolo 69 capoverso 2 lettere a e b e capoverso 3.

**Art. 111 Elenco dei soci**

<sup>1</sup> Con la notificazione dell'ammissione o dell'uscita di un socio conformemente all'articolo 877 capoverso 1 CO, l'amministrazione di una società cooperativa inoltra, possibilmente in forma elettronica, un elenco aggiornato dei soci.

<sup>2</sup> Non si procede ad alcuna iscrizione nel registro di commercio; le comunicazioni e l'elenco possono tuttavia essere consultati.

<sup>3</sup> È fatta salva la notificazione da parte dei soci e dei loro eredi conformemente all'articolo 877 capoverso 2 CO.

**Sezione 3: Revisione, ufficio di revisione, scioglimento e cancellazione****Art. 112**

Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia alla revisione, all'ufficio di revisione, allo scioglimento e alla cancellazione della società cooperativa.

## Capitolo 17: Associazione

### Art. 113 Notificazione e documenti giustificativi

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione di un'associazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. un verbale dell'assemblea sociale circa:
  1. l'approvazione dello statuto,
  2. l'elezione dei membri della direzione,
  3. l'elezione dell'ufficio di revisione per quanto l'associazione sottostia all'obbligo di revisione;
- b. lo statuto firmato da un membro della direzione;
- c. la dichiarazione dei membri della direzione e, se del caso, dell'ufficio di revisione che accettano l'elezione;
- d. l'elenco dei membri della direzione;
- e. in caso di designazione di persone autorizzate a rappresentare, la pertinente deliberazione dell'assemblea sociale o della direzione;
- f. nel caso di cui all'articolo 37 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede all'associazione un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima;
- g. per quanto lo statuto preveda una responsabilità personale o un obbligo di effettuare versamenti suppletivi dei soci, l'elenco di quest'ultimi.

<sup>2</sup> Le indicazioni che già figurano nel verbale dell'assemblea sociale non necessitano di altri documenti giustificativi.

### Art. 114 Condizioni speciali per l'iscrizione

Un ente giuridico non può essere iscritto nel registro di commercio come associazione se simultaneamente persegue un fine economico ed esercita un'impresa in forma commerciale.

### Art. 115 Contenuto dell'iscrizione

L'iscrizione nel registro di commercio delle associazioni contiene le indicazioni seguenti:

- a. il nome e il numero di identificazione;
- b. la sede e il domicilio legale;
- c. la forma giuridica;
- d. se nota, la data della costituzione;
- e. la data dello statuto;
- f. la durata dell'associazione per quanto sia limitata;
- g. lo scopo;
- h. i fondi come ad esempio le contribuzioni, i ricavi risultanti dal patrimonio sociale o dall'attività dell'associazione, le donazioni;
- i. nel caso di una responsabilità personale o un obbligo di effettuare versamenti suppletivi dei membri dell'associazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- j. l'organizzazione;

- k. i membri della direzione;
- l. le altre persone autorizzate a rappresentare;
- m. per quanto l'associazione effettui una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione.

### **Art. 116 Scioglimento e cancellazione**

Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia allo scioglimento e alla cancellazione dell'associazione.

## **Capitolo 18: Fondazione**

### **Art. 117 Costituzione**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione della costituzione di una fondazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto di fondazione o un estratto autenticato della disposizione a causa di morte;
- b. una prova concernente la designazione dei membri dell'organo superiore della fondazione e delle persone autorizzate a rappresentare;
- c. il verbale dell'organo superiore della fondazione relativo alla designazione dell'ufficio di revisione o la decisione dell'autorità di vigilanza sull'esonero della fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione;
- d. la dichiarazione dei membri dell'organo superiore della fondazione e, se del caso, dell'ufficio di revisione che accettano l'elezione;
- e. nel caso di cui all'articolo 37 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla fondazione un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima.

<sup>2</sup> Le indicazioni che già figurano nell'atto di fondazione o nella disposizione a causa di morte non necessitano di altri documenti giustificativi.

### **Art. 118 Contenuto dell'iscrizione**

<sup>1</sup> L'iscrizione nel registro di commercio delle fondazioni contiene le indicazioni seguenti:

- a. la costituzione;
- b. il nome e il numero di identificazione;
- c. la sede e il domicilio legale;
- d. la forma giuridica;
- e. la data dell'atto di fondazione o della disposizione a causa di morte;
- f. lo scopo;
- g. in caso di una riserva di modificazione dello scopo a favore del fondatore, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- h. l'organizzazione;
- i. i membri dell'organo superiore della fondazione;
- j. le altre persone autorizzate a rappresentare;
- k. l'autorità di vigilanza non appena ha assunto la vigilanza;

- l. se la fondazione non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto;
- m. per quanto la fondazione effettui una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione;

<sup>2</sup> Le iscrizioni nel registro di commercio di fondazioni ecclesiastiche e di fondazioni di famiglia contengono soltanto le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b-j.

### **Art. 119 Scambio di informazioni tra l'ufficio del registro di commercio e l'autorità di vigilanza**

<sup>1</sup> L'ufficio del registro di commercio comunica la costituzione della fondazione all'autorità di vigilanza che, secondo le circostanze, appare competente. Le invia una copia dell'atto di fondazione o della disposizione a causa di morte nonché un estratto del registro di commercio.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza notifica all'ufficio del registro di commercio per l'iscrizione l'assunzione della vigilanza o trasmette senza indugio la comunicazione riguardante la costituzione della fondazione all'autorità competente.

### **Art. 120 Modificazioni, soppressione e cancellazione**

<sup>1</sup> Se una decisione dell'autorità di vigilanza concerne un fatto che deve essere iscritto nel registro di commercio, l'autorità di vigilanza notifica la modificazione all'ufficio del registro di commercio e inoltra i documenti giustificativi necessari. Questo riguarda in particolare:

- a. l'esonero della fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione;
- b. la revoca dell'esonero di cui alla lettera a);
- c. le decisioni conformemente alla legge sulla fusione;
- d. la soppressione della fondazione;
- e. la constatazione della conclusione della liquidazione.

<sup>2</sup> Le disposizioni concernenti lo scioglimento e la cancellazione della società anonima si applicano per analogia alla soppressione e alla cancellazione della fondazione per quanto l'autorità di vigilanza abbia ordinato una liquidazione.

## **Capitolo 19: Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale**

### **Art. 121 Notificazione e documenti giustificativi**

Con la notificazione per l'iscrizione di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. il contratto di società;
- b. se del caso, una prova che l'ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione.

### **Art. 122 Contenuto dell'iscrizione**

L'iscrizione nel registro di commercio delle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale contiene le indicazioni seguenti:

- a. la costituzione;

- b. la ditta e il numero di identificazione;
- c. la sede e il domicilio legale;
- d. la forma giuridica;
- e. la data del contratto di società;
- f. la durata della società;
- g. lo scopo;
- h. l'importo del capitale accomandato totale;
- i. se è fornito un conferimento in natura, il suo oggetto e valore;
- j. la ditta, la sede e il numero di identificazione dei soci illimitatamente responsabili e le persone fisiche che agiscono in loro nome;
- k. le persone autorizzate a rappresentare;
- l. il fatto che la revisione è effettuata conformemente alle disposizioni della legge federale del 23 giugno 2006<sup>8</sup> sugli investimenti collettivi;
- m. l'ufficio di revisione.

### **Art. 123 Scioglimento e cancellazione**

Allo scioglimento e alla cancellazione si applica per analogia l'articolo 66.

## **Capitolo 20: Società di investimento a capitale fisso (SICAF)**

### **Art. 124**

<sup>1</sup> L'iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale fisso contiene le indicazioni seguenti:

- a. la costituzione;
- b. la ditta e il numero di identificazione;
- c. la sede e il domicilio legale;
- d. la forma giuridica;
- e. la data dello statuto;
- f. la durata della società, per quanto sia limitata;
- g. lo scopo;
- h. l'entità del capitale azionario menzionando il fatto che i conferimenti sono stati interamente effettuati;
- i. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
- j. nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- k. tutti i membri del consiglio di amministrazione;
- l. tutte le altre persone autorizzate a rappresentare la società di investimento;
- m. il fatto che la revisione è effettuata conformemente alle disposizioni della legge federale del 23 giugno 2006<sup>9</sup> sugli investimenti collettivi;
- n. l'ufficio di revisione;
- o. gli organi di pubblicazione;

---

<sup>8</sup> RS 951.31

<sup>9</sup> RS 951.31

- p. la forma delle comunicazioni del consiglio d'amministrazione agli azionisti prevista dallo statuto.

<sup>2</sup> Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni relative alla società anonima.

## **Capitolo 21: Società di investimento a capitale variabile (SICAV)**

### **Art. 125 Notificazione e documenti giustificativi**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione della costituzione di una società di investimento a capitale variabile occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto costitutivo autentico;
- b. lo statuto;
- c. una prova che i membri del consiglio d'amministrazione hanno accettato la loro elezione;
- d. una prova che l'ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione;
- e. il verbale della seduta costitutiva del consiglio d'amministrazione con l'elezione del presidente e l'attribuzione del diritto di firma;
- f. nel caso di cui all'articolo 37 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società di investimento un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima.

<sup>2</sup> Le indicazioni che già figurano nell'atto costitutivo non necessitano di altri documenti giustificativi.

### **Art. 126 Atto costitutivo**

L'atto pubblico concernente l'atto costitutivo contiene le indicazioni seguenti:

- a. i dati personali dei promotori e dei loro rappresentanti;
- b. la dichiarazione dei promotori di costituire una società di investimento a capitale variabile;
- c. l'attestazione dei promotori che lo statuto è stato stabilito;
- d. il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti nonché i loro dati personali;
- e. il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto nonché i suoi dati personali;
- f. la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori;
- g. le firme dei promotori.

### **Art. 127 Contenuto dell'iscrizione**

L'iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale variabile contiene le indicazioni seguenti:

- a. la costituzione;
- b. la ditta e il numero di identificazione;
- c. la sede e il domicilio legale;
- d. la forma giuridica;

- e. la data dello statuto;
- f. la durata della società, per quanto sia limitata;
- g. lo scopo;
- h. la specie delle azioni;
- i. in caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni, segnatamente se la cerchia degli investitori è limitata a investitori qualificati, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- j. nel caso di diverse categorie di azioni, i diritti ad esse inerenti con un rinvio allo statuto per i dettagli;
- k. i membri del consiglio di amministrazione;
- l. le altre persone autorizzate a rappresentare;
- m. il fatto che la revisione è effettuata conformemente alle disposizioni della legge federale del 23 giugno 2006<sup>10</sup> sugli investimenti collettivi;
- n. l'ufficio di revisione;
- o. gli organi di pubblicazione;
- p. la forma delle comunicazioni del consiglio d'amministrazione agli azionisti prevista dallo statuto.

### **Art. 128 Scioglimento e cancellazione**

Per lo scioglimento e la cancellazione si applicano per analogia gli articoli 87 e 88.

## **Capitolo 22: Istituto di diritto pubblico**

### **Art. 129 Notificazione e documenti giustificativi**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione di un istituto di diritto pubblico occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. le basi legali e le decisioni di diritto pubblico;
- b. se del caso, lo statuto;
- c. le decisioni, i verbali o gli estratti dei verbali relativi alla nomina dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione e delle persone autorizzate a rappresentare nonché, se del caso, alla designazione dell'ufficio di revisione;
- d. le dichiarazioni dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione e, se del caso, dell'ufficio di revisione che accettano la loro elezione;
- e. nel caso di cui all'articolo 37 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede all'istituto di diritto pubblico un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultimo.

<sup>2</sup> Le indicazioni che già figurano in altri documenti non necessitano di altri documenti giustificativi.

### **Art. 130 Contenuto dell'iscrizione**

L'iscrizione nel registro di commercio degli istituti di diritto pubblico contiene le indicazioni seguenti:

---

<sup>10</sup> RS 951.31

- a. la denominazione e il numero di identificazione;
- b. la sede e il domicilio legale;
- c. la forma giuridica;
- d. la denominazione e la data delle basi legali e delle decisioni di diritto pubblico;
- e. se nota, la data della costituzione dell'istituto di diritto pubblico;
- f. se vi è lo statuto, la sua data;
- g. lo scopo;
- h. nel caso di un capitale di dotazione, la sua entità;
- i. in caso di responsabilità speciali, un rinvio ai documenti giustificativi per i dettagli;
- j. l'organizzazione;
- k. i membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione;
- l. le altre persone autorizzate a rappresentare;
- m. se del caso, l'ufficio di revisione.

### **Art. 131 Diritto applicabile**

Per il rimanente, agli istituti di diritto pubblico si applicano per analogia le prescrizioni della presente ordinanza sulle forme giuridiche del diritto privato.

## **Capitolo 23: Succursale**

### **Sezione 1: Succursale di un ente giuridico con sede in Svizzera**

#### **Art. 132 Notificazione e documenti**

Con la notificazione per l'iscrizione di una succursale di un ente giuridico con sede in Svizzera occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. il verbale o l'estratto del verbale relativo alla designazione delle persone autorizzate a rappresentare soltanto la succursale;
- b. nel caso di cui all'articolo 37 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla succursale un domicilio legale.

#### **Art. 133 Contenuto dell'iscrizione**

<sup>1</sup> L'iscrizione nel registro di commercio della succursale contiene le indicazioni seguenti:

- a. la ditta o il nome, il numero di identificazione, la forma giuridica e la sede dello stabilimento principale;
- b. la ditta o il nome, il numero di identificazione, la sede e il domicilio legale della succursale;
- c. il fatto che si tratta di una succursale;
- d. lo scopo della succursale per quanto sia formulato in modo più restrittivo di quello dello stabilimento principale;
- e. le persone autorizzate a rappresentare la succursale a meno che il loro diritto di firma non risulti dall'iscrizione dello stabilimento principale.

<sup>2</sup> L'iscrizione nel registro di commercio dello stabilimento principale contiene le indicazioni seguenti:

- a. il numero di identificazione della succursale;
- b. la sede della succursale.

#### **Art. 134 Coordinamento delle iscrizioni dello stabilimento principale e della succursale**

<sup>1</sup> L'ufficio cantonale del registro di commercio presso la sede della succursale informa l'ufficio del registro di commercio presso la sede dello stabilimento principale in merito alla nuova iscrizione, al trasferimento di sede o alla cancellazione della succursale. L'ufficio del registro di commercio presso la sede dello stabilimento principale procede d'ufficio alle iscrizioni necessarie.

<sup>2</sup> L'ufficio del registro di commercio presso la sede dello stabilimento principale informa l'ufficio del registro di commercio presso la sede della succursale in merito alle modificazioni che richiedono un adeguamento dell'iscrizione della succursale, segnatamente se riguardano la forma giuridica, la ditta o il nome, la sede, lo scioglimento o la cancellazione. L'ufficio del registro di commercio presso la sede della succursale procede d'ufficio alle iscrizioni necessarie.

#### **Art. 135 Fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio**

<sup>1</sup> In caso di fusione, scissione, trasformazione o trasferimento di patrimonio, le iscrizioni di succursali sono mantenute fintantoché non sia notificata la loro cancellazione.

<sup>2</sup> Se una fusione, una scissione, una trasformazione o un trasferimento di patrimonio comporta modificazioni di cui occorre tenere conto nell'iscrizione delle succursali, tali fatti devono essere notificati all'ufficio del registro di commercio. In caso di fusione o di scissione la notificazione compete all'ente giuridico assuntore.

### **Sezione 2: Succursale di un ente giuridico con sede all'estero**

#### **Art. 136 Notificazione e documenti giustificativi**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione di una succursale di un ente giuridico con sede all'estero occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. un estratto autentificato del registro di commercio presso la sede dello stabilimento principale o, qualora non esista un'istituzione corrispondente al registro di commercio, una prova ufficiale attestante che lo stabilimento principale ha esistenza legale secondo le disposizioni del diritto straniero applicabile;
- b. in caso di persone giuridiche, una copia autentificata dello statuto o del documento equivalente dello stabilimento principale;
- c. il verbale o l'estratto del verbale dell'organo dello stabilimento principale che ha deliberato la costituzione della succursale;
- d. il verbale o l'estratto del verbale relativo alla designazione delle persone autorizzate a rappresentare la succursale;
- e. nel caso di cui all'articolo 37 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla succursale un domicilio legale.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 lettere a e b non si applica se in Svizzera esiste già una succursale del medesimo ente giuridico iscritta nel registro di commercio.

**Art. 137 Contenuto dell'iscrizione**

L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. la ditta o il nome, la forma giuridica e la sede dello stabilimento principale nonché, se del caso, una menzione riguardante la registrazione e il numero di identificazione di quest'ultimo;
- b. l'entità e la moneta di un eventuale capitale dello stabilimento principale nonché informazioni sui conferimenti effettuati;
- c. la ditta o il nome, il numero di identificazione, la sede e il domicilio legale della succursale;
- d. il fatto che si tratta di una succursale;
- e. lo scopo della succursale formulato conformemente all'articolo 56 capoverso 1;
- f. le persone autorizzate a rappresentare la succursale.

**Art. 138 Cancellazione**

<sup>1</sup> Se l'esercizio della succursale è cessato, occorre notificare la cancellazione della succursale per l'iscrizione.

<sup>2</sup> L'iscrizione nel registro di commercio contiene la cancellazione e il motivo della stessa.

**Capitolo 24: Iscrizioni speciali****Art. 139 Procura non commerciale**

<sup>1</sup> Se è nominato un procuratore per affari non soggetti a iscrizione, il mandante notifica al registro di commercio la procura per l'iscrizione.

<sup>2</sup> L'iscrizione contiene:

- a. il cognome e il nome del mandante;
- b. il cognome e il nome del procuratore;
- c. il tipo di diritto di firma.

<sup>3</sup> Il mandante deve anche notificare per l'iscrizione le modificazioni e le cancellazioni. L'iscrizione della procura non commerciale è cancellata d'ufficio quando:

- a. il mandante cade in fallimento;
- b. il mandante è deceduto ed è passato un anno dalla sua morte senza che gli eredi abbiano potuto essere diffidati a chiedere la cancellazione;
- c. il procuratore è deceduto e il mandante non può essere diffidato a chiedere la cancellazione.

<sup>4</sup> In caso di fallimento del mandante la cancellazione è fatta non appena l'ufficio del registro di commercio ha notizia della dichiarazione di fallimento.

**Art. 140 Rappresentanza d'indivisioni**

<sup>1</sup> Il capo dell'indivisione deve procedere alla notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio.

<sup>2</sup> Una copia autenticata del contratto d'indivisione deve essere inoltrata come documento giustificativo. Tale contratto contiene le indicazioni circa:

- a. la composizione dell'indivisione;
- b. il capo dell'indivisione;

c. l'esclusione degli altri partecipanti all'indivisione dalla facoltà di rappresentanza.

<sup>3</sup> L'iscrizione contiene:

- a. la denominazione dell'indivisione;
- b. la data della sua costituzione;
- c. la sede dell'indivisione;
- d. i dati personali del capo dell'indivisione conformemente all'articolo 34;
- e. i membri dell'indivisione autorizzati a rappresentare.

<sup>4</sup> Le iscrizioni relative ai rappresentanti dell'indivisione sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

<sup>5</sup> La notificazione della cancellazione spetta al capo dell'indivisione.

### **Art. 141 Deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti di prestiti in obbligazioni**

<sup>1</sup> I documenti riguardanti le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti di prestiti in obbligazioni sono inoltrati all'ufficio del registro di commercio per la conservazione.

<sup>2</sup> L'inoltro è iscritto nel registro di commercio sotto i debitori.

## **Capitolo 25: Trasferimento della sede**

### **Sezione 1: In Svizzera**

#### **Art. 142 Iscrizione presso la nuova sede**

<sup>1</sup> Se un ente giuridico trasferisce la sua sede in un altro distretto del registro, deve procedere alla notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio presso la nuova sede.

<sup>2</sup> Con la notificazione per l'iscrizione del trasferimento della sede occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. in caso di persone giuridiche, la deliberazione concernente la modificazione dello statuto nonché una copia autenticata del nuovo statuto.
- b. le firme autenticate delle persone che notificano l'iscrizione.

<sup>3</sup> L'ufficio del registro di commercio presso la nuova sede è competente per la verifica del trasferimento della sede e dei documenti giustificativi.

<sup>4</sup> L'iscrizione nel registro di commercio presso la nuova sede contiene le indicazioni seguenti:

- a. la ditta o il nome e il numero di identificazione;
- b. il fatto del trasferimento della sede con la menzione del luogo della sede precedente e della nuova sede;
- c. il domicilio legale della nuova sede;
- d. la data del nuovo statuto, se è stato modificato.

<sup>5</sup> L'ufficio del registro di commercio presso la nuova sede informa l'ufficio del registro presso la sede precedente in merito all'iscrizione da operare.

<sup>6</sup> I fatti iscritti nel registro principale riguardanti la sede precedente sono ripresi presso la nuova sede. Non sono tuttavia iscritti nel registro giornaliero né pubblicati.

#### **Art. 143 Iscrizione presso la sede precedente**

<sup>1</sup> La cancellazione presso la sede precedente è iscritta senza procedere a ulteriori verificazioni.

<sup>2</sup> Il trasferimento della sede e la cancellazione della sede precedente sono iscritti nel registro giornaliero il medesimo giorno. Gli uffici del registro di commercio coordinano i tempi dell'iscrizione.

<sup>3</sup> L'ufficio del registro di commercio presso la sede precedente trasmette all'ufficio del registro di commercio presso la nuova sede i fatti iscritti nel registro principale in previsione dell'iscrizione del trasferimento della sede.

<sup>4</sup> L'iscrizione nel registro di commercio presso la sede precedente contiene le indicazioni seguenti:

- a. il fatto che l'ente giuridico è cancellato in seguito al trasferimento della sede nonché il luogo della nuova sede;
- b. la nuova ditta o il nuovo nome, se vi è stata una modificazione.

#### **Art. 144 Trasmissione dei documenti giustificativi e dei dati elettronici**

L'ufficio del registro di commercio presso la sede precedente trasmette all'ufficio del registro di commercio presso la nuova sede tutti i documenti giustificativi e i dati elettronici relativi alle iscrizioni effettuate presso la sede precedente.

### **Sezione 2: Trasferimento della sede di un ente giuridico estero in Svizzera**

#### **Art. 145**

<sup>1</sup> Se un ente giuridico estero si sottopone al diritto svizzero conformemente alle prescrizioni della legge federale del 18 dicembre 1987<sup>11</sup> sul diritto internazionale privato (LDIP) mediante un trasferimento della sede, per l'iscrizione nel registro di commercio si applicano le disposizioni sulla nuova iscrizione.

<sup>2</sup> Oltre ai documenti giustificativi necessari per l'iscrizione di un nuovo ente giuridico, i richiedenti devono fornire all'ufficio del registro di commercio anche i documenti giustificativi seguenti:

- a. una prova sull'esistenza legale dell'ente giuridico all'estero;
- b. un'attestazione dell'autorità estera competente in merito all'ammissibilità del trasferimento di sede all'estero o l'autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia conformemente al capoverso 4;
- c. la prova che l'adattamento a una forma societaria del diritto svizzero è possibile;
- d. la prova che l'ente giuridico ha trasferito il centro della sua attività in Svizzera;
- e. nel caso di una società di capitali, la relazione di un perito revisore abilitato comprovante che il capitale sociale è coperto secondo il diritto svizzero.

<sup>3</sup> Oltre alle indicazioni necessarie per una nuova iscrizione, l'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. la data della decisione con la quale l'ente giuridico si sottomette al diritto svizzero conformemente alle norme della LDIP;
- b. la ditta o il nome, la forma giuridica, la sede e l'autorità estera competente per l'iscrizione prima che l'ente giuridico trasferisse la sua sede in Svizzera.

---

<sup>11</sup> RS 291

<sup>4</sup> Se il Dipartimento federale di giustizia e polizia rilascia un'autorizzazione conformemente all'articolo 161 capoverso 2 LDIP, la pertinente decisione deve essere inoltrata all'ufficio del registro di commercio come documento giustificativo.

### **Sezione 3: Trasferimento della sede di un ente giuridico svizzero all'estero**

#### **Art. 146**

<sup>1</sup> Se un ente giuridico svizzero trasferisce la sua sede all'estero conformemente alle prescrizioni della legge federale del 18 dicembre 1987<sup>12</sup> sul diritto internazionale privato (LDIP), oltre ai documenti giustificativi necessari per la cancellazione dell'ente giuridico, i richiedenti devono fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. una prova che l'ente giuridico continua a sussistere all'estero;
- b. la relazione di un perito revisore abilitato attestante che i creditori hanno ottenuto garanzie, sono stati soddisfatti conformemente all'articolo 46 della legge federale del 3 ottobre 2003<sup>13</sup> sulla fusione (LFus) o consentono alla cancellazione.

<sup>2</sup> L'iscrizione nel registro di commercio contiene:

- a. la data della decisione dell'organo competente con la quale l'ente giuridico si sottomette al diritto estero conformemente alle norme della LDIP;
- b. la ditta o il nome, la forma giuridica, la sede e l'autorità estera competente per l'iscrizione dopo che l'ente giuridico abbia trasferito la sua sede all'estero;
- c. la data della relazione di revisione attestante che sono state prese le disposizioni necessarie a tutela dei creditori;
- d. il fatto che la società è cancellata.

## **Capitolo 26: Ristrutturazioni**

### **Sezione 1: Momento della notificazione e dell'iscrizione**

#### **Art. 147 Momento della notificazione**

Fusioni, scissioni e trasferimenti di patrimonio possono essere notificati per l'iscrizione nel registro di commercio soltanto a condizione che vi siano i consensi delle altre autorità previsti dalla legge. Questo si applica in particolare nel caso di ristrutturazioni che adempiono i requisiti di una concentrazione il cui annuncio è obbligatorio ai sensi dell'articolo 9 della legge sui cartelli del 6 ottobre 1995<sup>14</sup> o che necessitano di un'autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza conformemente agli articoli 3 e 5 della legge federale del 17 dicembre 2004<sup>15</sup> sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione.

#### **Art. 148 Momento dell'iscrizione**

<sup>1</sup> Per tutti gli enti giuridici partecipanti, le ristrutturazioni sono iscritte nel registro giornaliero alla stessa data.

---

<sup>12</sup> RS 291

<sup>13</sup> RS 221.301

<sup>14</sup> RS 251

<sup>15</sup> RS 961.01

<sup>2</sup> Se gli enti giuridici non appartengono tutti allo stesso distretto del registro, i diversi uffici del registro di commercio coordinano i tempi dell'iscrizione.

<sup>3</sup> Tale disposizione si applica anche per l'iscrizione di un conferimento in natura o un'assunzione di beni operata mediante trasferimento di patrimonio.

## **Sezione 2: Fusione di enti giuridici**

### **Art. 149 Notificazione e ufficio del registro di commercio competente**

<sup>1</sup> Ognuna delle società partecipanti alla fusione deve chiedere l'iscrizione dei fatti che la riguardano all'ufficio del registro di commercio (art. 21 cpv. 1 LFus) in una lingua ufficiale del registro di commercio interessato.

<sup>2</sup> Se le società partecipanti alla fusione non appartengono tutte al medesimo distretto del registro, la verifica della fusione e di tutta la pertinente documentazione compete all'ufficio del registro di commercio presso la sede della società assuntrice. Questo informa gli uffici del registro di commercio della sede delle società trasferenti in merito alle iscrizioni da operare e trasmette loro le notificazioni che li riguardano. Le società trasferenti sono cancellate senza procedere a ulteriori verificazioni.

### **Art. 150 Documenti giustificativi**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione della fusione, le società partecipanti devono fornire i documenti giustificativi seguenti:

- a. il contratto di fusione (art. 12 e 13 LFus);
- b. i bilanci di fusione delle società trasferenti e, se del caso, i bilanci intermedi (art. 11 LFus);
- c. le decisioni di fusione delle società partecipanti, se necessario, documentate da un atto pubblico (art. 18 e 20 LFus);
- d. le relazioni di revisione delle società partecipanti (art. 15 LFus);
- e. in caso di fusione mediante incorporazione (art. 9 e 21 cpv. 2 LFus), i documenti giustificativi relativi all'aumento di capitale,;
- f. in caso di fusione di una società in liquidazione, l'attestazione di cui all'articolo 5 capoverso 2 LFus, firmata da almeno un membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione;
- g. in caso di fusione di società con perdita di capitale o eccedenza di debiti, l'attestazione di cui all'articolo 6 capoverso 2 LFus;
- h. in caso di fusione mediante combinazione (art. 10 LFus), i documenti giustificativi relativi alla costituzione di un nuovo ente giuridico.

<sup>2</sup> In caso di fusioni di piccole e medie imprese, le società partecipanti alla fusione possono produrre, in luogo del documento giustificativo di cui al capoverso 1 lettera d, una dichiarazione firmata almeno da un membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del rapporto di fusione o alla verifica e che la società adempie le condizioni di cui all'articolo 2 lettera e LFus. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiarazioni di rinuncia o il verbale dell'assemblea generale.

<sup>3</sup> In caso di fusioni agevolate di società di capitali (art. 23 LFus), le società partecipanti alla fusione devono produrre, in luogo dei documenti giustificativi di cui al capoverso 1

lettere c e d, gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione relativi all'approvazione del contratto di fusione, a meno che detto contratto non rechi la firma di tutti i membri di tali organi. Devono inoltre provare che le società adempiono le condizioni di cui all'articolo 23 LFus, se ciò non risulta da altri documenti giustificativi.

### **Art. 151 Contenuto dell'iscrizione**

<sup>1</sup> L'iscrizione nel registro di commercio della società assuntrice contiene le indicazioni seguenti:

- a. la ditta o il nome, la sede e il numero di identificazione delle società partecipanti alla fusione;
- b. la data del contratto di fusione e del bilancio di fusione e, se del caso, del bilancio intermedio;
- c. il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti;
- d. se del caso, le quote sociali e i diritti societari, come pure l'eventuale conguaglio riconosciuti ai soci della società trasferente (art. 7 LFus);
- e. se del caso, l'indennità (art. 8 LFus);
- f. se del caso, l'aumento del capitale derivante dalla fusione;
- g. la menzione dell'attestazione di un perito revisore abilitato in caso di perdita di capitale o di eccedenza di debiti (art. 6 cpv. 2 LFus);
- h. in caso di fusione mediante combinazione, i dati necessari all'iscrizione della nuova società.

<sup>2</sup> L'iscrizione nel registro di commercio della società trasferente contiene le indicazioni seguenti:

- a. la ditta o il nome, la sede e il numero di identificazione delle società partecipanti alla fusione;
- b. il fatto che la società è cancellata a seguito di fusione (art. 21 cpv. 3 LFus).

## **Sezione 3: Scissione di società di capitali e società cooperative**

### **Art. 152 Notificazione e ufficio del registro di commercio competente**

<sup>1</sup> Ognuna delle società partecipanti alla scissione deve chiedere l'iscrizione dei fatti che la riguardano all'ufficio del registro di commercio (art. 51 cpv. 1 LFus) in una lingua ufficiale del registro di commercio interessato.

<sup>2</sup> Se le società partecipanti alla scissione non appartengono tutte al medesimo distretto del registro, la verifica della scissione e di tutta la pertinente documentazione compete all'ufficio del registro di commercio presso la sede della società trasferente. Questo informa gli uffici del registro di commercio presso la sede delle società assuntrici in merito alle iscrizioni da operare e trasmette loro le notificazioni che li riguardano e le copie autentiche dei documenti giustificativi rilevanti. La scissione delle società assuntrici è iscritta senza procedere a ulteriori verificazioni.

**Art. 153 Documenti giustificativi**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione della scissione, le società partecipanti devono fornire i documenti giustificativi seguenti:

- a. il contratto di scissione (art. 36 cpv. 1 e 37 LFus) o il progetto di scissione (art. 36 cpv. 2 e 37 LFus);
- b. le decisioni di scissione delle società partecipanti, documentate da atto pubblico (art. 43 e 44 LFus);
- c. le relazioni di revisione delle società partecipanti (art. 40 LFus);
- d. se del caso, i documenti giustificativi relativi alla riduzione di capitale della società trasferente (art. 32 in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 2 LFus);
- e. se del caso, i documenti giustificativi relativi all'aumento di capitale della società assuntrice (art. 33 LFus);
- f. i documenti giustificativi relativi alla costituzione della società assuntrice (art. 34 LFus);
- g. a meno che ciò non risulti da altri documenti giustificativi, la prova che sono state osservate le disposizioni concernenti la protezione dei creditori di cui all'articolo 45 LFus.

<sup>2</sup> In caso di scissioni di piccole e medie imprese, le società partecipanti alla scissione possono produrre, in luogo del documento giustificativo di cui al capoverso 1 lettera c, una dichiarazione firmata almeno da un membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del rapporto di scissione o alla verifica e che la società adempie le condizioni di cui all'articolo 2 lettera e LFus. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiarazioni di rinuncia o il verbale dell'assemblea generale.

**Art. 154 Contenuto dell'iscrizione**

<sup>1</sup> L'iscrizione nel registro di commercio delle società assuntrici contiene le indicazioni seguenti:

- a. la ditta, la sede nonché il numero di identificazione delle società partecipanti alla scissione;
- b. la data del contratto o del progetto di scissione;
- c. il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti secondo l'inventario;
- d. le quote sociali o i diritti societari, come pure l'eventuale conguaglio riconosciuti ai soci della società trasferente (art. 37 lett. c LFus);
- e. se del caso, l'aumento di capitale derivante dalla scissione;
- f. se del caso, i dati necessari all'iscrizione della nuova società.

<sup>2</sup> Nel caso di una scissione, l'iscrizione nel registro di commercio della società trasferente contiene le indicazioni seguenti:

- a. la ditta, la sede e il numero di identificazione di tutte le società partecipanti alla scissione;
- b. il fatto che la società è cancellata a seguito di divisione (art. 51 cpv. 3 LFus).

<sup>3</sup> Nel caso di una separazione, l'iscrizione nel registro di commercio della società trasferente contiene le indicazioni seguenti:

- a. la ditta, la sede nonché il numero di identificazione di tutte le società partecipanti alla separazione;
- b. se del caso, la riduzione del capitale derivante dalla separazione.

#### **Sezione 4: Trasformazione di società**

##### **Art. 155 Notificazione e documenti giustificativi**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione della trasformazione (art. 66 LFus) occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. il progetto di trasformazione (art. 59 e 60 LFus);
- b. il bilancio di trasformazione e, se del caso, il bilancio intermedio (art. 58 LFus);
- c. la decisione di trasformazione documentata da atto pubblico (art. 64 e 65 LFus);
- d. la relazione di revisione (art. 62 LFus);
- e. se le circostanze lo richiedono, i documenti giustificativi relativi alla costituzione della nuova forma giuridica (art. 57 LFus).

<sup>2</sup> In caso di trasformazione di piccole e medie imprese, l'organo superiore di direzione o di amministrazione può produrre, in luogo del documento giustificativo di cui al capoverso 1 lettera d, una dichiarazione firmata almeno da uno dei suoi membri la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del rapporto di trasformazione o alla verifica e che la società adempie le condizioni di cui all'articolo 2 lettera e LFus. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiarazioni di rinuncia o il verbale dell'assemblea generale.

##### **Art. 156 Contenuto dell'iscrizione**

L'iscrizione nel registro di commercio di una trasformazione contiene le indicazioni seguenti:

- a. la ditta o il nome nonché la forma giuridica prima e dopo la trasformazione;
- b. in caso di una persona giuridica, la data del nuovo statuto;
- c. la data del progetto di trasformazione, del bilancio di trasformazione e, se del caso, del bilancio intermedio;
- d. il valore complessivo degli attivi e dei passivi;
- e. le quote sociali e i diritti societari riconosciuti ai soci;
- f. gli altri dati necessari concernenti la nuova forma giuridica.

#### **Sezione 5: Trasferimento di patrimonio**

##### **Art. 157 Notificazione e documenti giustificativi**

Con la notificazione per l'iscrizione del trasferimento di patrimonio, l'ente giuridico trasferente deve fornire i documenti giustificativi seguenti:

- a. il contratto di trasferimento (art. 71 LFus);
- b. gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione degli enti giuridici partecipanti relativi alla conclusione del contratto di trasferimento (art. 70 cpv. 1 LFus), a meno che il contratto di trasferimento di patrimonio non rechi la firma di tutti i membri di tali organi.

### **Art. 158 Contenuto dell'iscrizione**

L'iscrizione nel registro di commercio dell'ente giuridico trasferente contiene le indicazioni seguenti:

- a. la ditta o il nome, la sede nonché il numero di identificazione degli enti giuridici partecipanti al trasferimento di patrimonio;
- b. la data del contratto di trasferimento;
- c. il valore complessivo degli attivi e passivi trasferiti secondo l'inventario;
- d. l'eventuale controprestazione.

### **Sezione 6: Fusione e trasferimento di patrimonio di fondazioni**

#### **Art. 159 Fusione**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione della fusione (art. 83 cpv. 3 LFus), l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all'ufficio del registro di commercio presso la sede della fondazione assuntrice i documenti giustificativi seguenti:

- a. la decisione di approvazione della fusione (art. 83 cpv. 3 LFus);
- b. il contratto di fusione, se necessario, documentato da atto pubblico (art. 79 LFus);
- c. i bilanci di fusione delle fondazioni trasferenti e, se del caso, i bilanci intermedi (art. 80 LFus);
- d. la relazione di revisione (art. 81 LFus);
- e. in caso di fusione mediante combinazione, i documenti giustificativi relativi alla costituzione di una fondazione.

<sup>2</sup> In caso di fusione di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche, in luogo della decisione dell'autorità di vigilanza, la fondazione assuntrice deve produrre le decisioni di fusione degli organi superiori delle fondazioni partecipanti (art. 84 cpv. 1 LFus).

<sup>3</sup> L'articolo 151 si applica per analogia al contenuto dell'iscrizione della fusione. L'iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell'autorità di vigilanza che approva la fusione.

#### **Art. 160 Trasferimento di patrimonio**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione del trasferimento di patrimonio (art. 87 cpv. 3 LFus), l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. la decisione d'approvazione del trasferimento di patrimonio;
- b. il contratto di trasferimento.

<sup>2</sup> In caso di trasferimento del patrimonio di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche, in luogo della decisione dell'autorità di vigilanza, la fondazione trasferente deve produrre gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione degli enti giuridici partecipanti relativi alla conclusione del contratto di trasferimento.

<sup>3</sup> L'articolo 158 si applica per analogia al contenuto dell'iscrizione del trasferimento di patrimonio. L'iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell'autorità di vigilanza che approva il trasferimento di patrimonio.

## **Sezione 7: Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio di istituti di previdenza**

### **Art. 161 Fusione**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione della fusione (art. 95 cpv. 4 LFus), l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all'ufficio del registro di commercio presso la sede dell'istituto di previdenza assuntore i documenti giustificativi seguenti:

- a. il contratto di fusione (art. 90 LFus);
- b. i bilanci di fusione degli istituti di previdenza trasferenti e, se del caso, i bilanci intermedi (art. 89 LFus);
- c. le relazioni di revisione degli istituti di previdenza partecipanti (art. 92 LFus);
- d. le decisioni di fusione degli istituti di previdenza partecipanti (art. 94 LFus);
- e. la decisione di approvazione della fusione dell'autorità di vigilanza (art. 95 cpv. 3 LFus);
- f. in caso di una fusione mediante combinazione, i documenti giustificativi relativi alla costituzione della nuova società.

<sup>2</sup> L'articolo 151 si applica per analogia al contenuto dell'iscrizione della fusione. L'iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell'autorità di vigilanza che approva la fusione.

### **Art. 162 Trasformazione**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione della trasformazione (art. 97 cpv. 3 LFus), l'autorità di vigilanza deve fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi di cui all'articolo 155 nonché la decisione d'approvazione della trasformazione.

<sup>2</sup> L'articolo 156 si applica per analogia al contenuto dell'iscrizione. L'iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell'autorità di vigilanza.

### **Art. 163 Trasferimento di patrimonio**

<sup>1</sup> L'articolo 157 si applica per analogia alla notificazione e ai documenti giustificativi.

<sup>2</sup> L'articolo 158 si applica per analogia al contenuto dell'iscrizione.

## **Sezione 8: Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio di istituti di diritto pubblico**

### **Art. 164**

<sup>1</sup> Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia alla fusione di enti giuridici di diritto privato con istituti di diritto pubblico, alla trasformazione di tali istituti in enti giuridici di diritto privato e a qualsiasi trasferimento di patrimonio cui partecipa un istituto di diritto pubblico.

<sup>2</sup> Con la notificazione per l'iscrizione della fusione, della trasformazione e del trasferimento di patrimonio, l'istituto di diritto pubblico deve fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. i documenti giustificativi prescritti per la fusione, la trasformazione o il trasferimento di patrimonio, in quanto essi siano richiesti in virtù di un'applicazione per analogia della legge sulla fusione (art. 100 cpv. 1 LFus);
- b. l'inventario (art. 100 cpv. 2 LFus);
- c. la decisione o le altre basi legali di diritto pubblico su cui poggia la fusione, la trasformazione o il trasferimento di patrimonio (art. 100 cpv. 3 LFus).

<sup>3</sup> L'iscrizione nel registro di commercio deve contenere un riferimento all'inventario nonché alla decisione o alle altre basi legali.

## **Sezione 9: Fusione transfrontaliera**

### **Art. 165**

<sup>1</sup> Con la notificazione per l'iscrizione di una fusione con una società svizzera (art. 163a LDIP<sup>16</sup>), oltre ai documenti giustificativi di cui all'articolo 150, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. una prova sull'esistenza legale all'estero dell'ente giuridico trasferente;
- b. un'attestazione della competente autorità straniera sull'ammissibilità della fusione transfrontaliera secondo il diritto straniero;
- c. la prova che le entità giuridiche partecipanti alla fusione sono compatibili.

<sup>2</sup> Con la notificazione per l'iscrizione della cancellazione dell'ente giuridico trasferente in caso di una fusione con una società estera (art. 163b LDIP), oltre ai documenti giustificativi di cui all'articolo 150, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. la prova sull'esistenza legale dell'ente giuridico assuntore all'estero;
- b. un'attestazione dell'autorità straniera competente sull'ammissibilità della fusione transfrontaliera secondo il diritto straniero;
- c. il rapporto, la prova e l'attestazione di cui all'articolo 164 LDIP.

<sup>3</sup> L'articolo 151 si applica per analogia al contenuto dell'iscrizione. L'iscrizione menziona inoltre che si tratta di una fusione transfrontaliera secondo la LDIP.

## **Sezione 10: Scissione e trasferimento di patrimonio transfrontalieri**

### **Art. 166**

Gli articoli 152-154, 157-158 e 165 si applicano per analogia alla scissione e al trasferimento di patrimonio transfrontalieri.

## **Sezione 11: Trasferibilità in caso di scissione e trasferimento di patrimonio**

### **Art. 167**

In caso di scissioni e trasferimento di patrimonio l'ufficio del registro di commercio rifiuta di procedere all'iscrizione in particolare se è manifesto che i beni interessati non sono liberamente trasferibili.

## **Capitolo 27: Disposizioni finali**

### **Sezione 1: Ufficio di revisione**

#### **Art. 168**

Allo scopo di attuare le nuove disposizioni in materia d'ufficio di revisione, l'UFRC può:

- a. richiedere i dati degli uffici cantonali del registro di commercio;
- b. collaborare e scambiare i dati con l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
- c. emanare istruzioni e prevedere obblighi di notificazione delle autorità del registro di commercio all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori.

### **Sezione 2: Abrogazione del diritto vigente**

#### **Art. 169**

L'ordinanza del 7 giugno 1937<sup>17</sup> sul registro di commercio è abrogata.

### **Sezione 3: Disposizioni transitorie**

#### **Art. 170 Indice alfabetico delle ditte secondo il diritto previgente**

È concesso il diritto di consultare l'indice alfabetico delle ditte conformemente all'articolo 14 dell'ordinanza sul registro di commercio nel testo del 6 maggio 1970<sup>18</sup>.

#### **Art. 171 Notificazione e documenti giustificativi in forma elettronica**

Gli uffici del registro di commercio devono essere in grado di accettare le notificazioni e i documenti giustificativi in forma elettronica al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

#### **Art. 172 Applicazione del nuovo diritto per quanto concerne il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio**

<sup>1</sup> Salvo diversa disposizione, le prescrizioni relative al contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio si applicano soltanto alle iscrizioni effettuate nel registro giornaliero dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Se lo statuto di un ente giuridico è modificato, l'ufficio del registro di commercio adeguava d'ufficio il contenuto dell'iscrizione.

#### **Art. 173 Diritto delle ditte commerciali**

Se l'ufficio cantonale del registro di commercio completa d'ufficio la ditta di una società anonima o di una società cooperativa fondandosi sull'articolo 2 capoverso 4 delle disposizioni transitorie della modifica del Codice delle obbligazioni del 16 dicembre 2005 (diritto della società a garanzia limitata nonché adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commercia-

<sup>17</sup> RU 53 577, 63 201, 1954 1164, 1964 61, 1970 733, 1971 1839, 1972 2478, 1982 558, 1989 2380, 1992 1213, 1996 2243, 1997 2230, 2004 433, 2004 2669, 2004 4937, 2005 4557, 2006 4705, 2006 5787.

<sup>18</sup> RU 1970 733.

li), senza che l'ente giuridico abbia adeguato lo statuto, respinge ogni ulteriore notificazione per l'iscrizione di una modificazione statutaria fintantoché lo statuto non è stato adeguato per quanto concerne la ditta.

**Art. 174 Menzione del numero di identificazione sulle lettere, i bollettini d'ordinazione e le fatture**

L'articolo 59 capoverso 2 sulla menzione del numero di identificazione entra in vigore il 1° gennaio 2013.

**Art. 175 Nomi commerciali e insegne**

I nomi commerciali e le insegne iscritti nel registro di commercio sono cancellate d'ufficio entro due anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza. L'approvazione dell'UFRC e la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio non sono necessari.

**Art. 176 Procedure relative alle iscrizioni d'ufficio**

Le procedure relative alle iscrizioni d'ufficio, avviate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, sono rette dalle prescrizioni del diritto previgente.

**Sezione 4: Entrata in vigore**

**Art. 177**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.